Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 febbraio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale del 4 ottobre 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1971 registro n. 44 Difesa, foglio n. 112

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BERSINI Ottorino, nato il 5 novembre 1925 a Flero (Brescia). — Riuscito ad evadere dalla prigionia in Germania, ritornava in Patria subito entrando nelle locali formazioni partigiane con le quali partecipava a numerose imprese distinguendosi per coraggio e spirito d'iniziativa. Durante un duro combattimento contro soverchianti forze avversarie si batteva valorosamente alla testa dei suoi uomini infliggendo gravi perdite al nemico. Rimasto gravemente ferito, continuava a lottare incitando i suoi dipendenti, finchè, catturato, veniva barbaramente trucidato. — Chiavari (Genova), 25 aprile 1945.

BERTUCCI Giuseppe Luigi, nato il 27 maggio 1925 a Moconesi (Genova). — Valligiano giovanissimo, volontario di provata fede, si distingueva in numerose circostanze per capacità e coraggio. Durante un duro scontro con una agguerrita pattuglia avversaria, si batteva da prode con pochi altri arditi, consentendo al suo reparto di occupare posizioni favorevoli alla difesa. Nell'impari lotta, rimasto gravemente ferito, continuava a combattere fino all'esaurimento delle munizioni, riuscendo a nascondere l'arma in luogo sicuro prima di cadere per la libertà della Patria. — Monte Caucaso (Neirone - Genova), 14 marzo 1945.

CECCHINELLI Angelo, nato il 12 ottobre 1926 a Carrara. — Giovanissimo caposquadra partigiano guidava con successo i propri uomini in ripetute azioni. Durante uno scontro contro soverchiante avversario, conscio che, soltanto attirando su di sè il fuoco nemico, avrebbe permesso ai suoi di sottrarsi alla cattura, raggiungeva da solo una posizione dominante e, con nutrito fuoco della sua arma, infliggeva all'avversario gravi perdite, salvando così l'intero distaccamento. Ferito più volte continuava la lotta, finchè cadeva generosamente per la libertà della Patria. — Pannesi di Lumarzo, 25 giugno 1944 - Pobbio (Cabella Ligure - Alessandria), 28 dicembre 1944.

CHIESA Mario, nato il 1° ottobre 1923 a Mezzanego (Genova). — Fervente patriota subito dopo l'armistizio entrava nelle locali formazioni partigiane svolgendo attività logistica ed informativa. Nel corso di un duro rastrellamento avversario, rimasto accerchiato con il suo reparto, tentava eroicamente una sortita attirando su di sè il fuoco nemico e permettendo ai commilitoni di porsi in salvo. Nella generosa azione, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Borgonovo Mezzanego (Genova), 8 settembre 1943 - Favale di Malvaro (Genova), 23 dicembre 1944.

FOFI Giuseppe, nato il 5 maggio 1921 a Fossato di Vico (Perugia). — Sincero patriota e capace organizzatore, partecipava fin dall'inizio alla resistenza, subito distinguendosi per capacità e audacia e provocando con la sua formazione, nei vari scontri col nemico, numerose perdite in uomini e materiali. Penetrato in un caposaldo avversario per accertarne la consistenza, riusciva a sopraffare una sentinella ed a raggiungere lo scopo sebbene ferito e contuso. Dopo la rischiosa, importante azione, sulla via del ritorno, attraverso i reticolati avversari, cadeva per la libertà della Patria. — Monte Alto (Calice Ligure - Savona), 14 aprile 1945.

REPETTO Matteo Angelo, nato il 29 gennaio 1924 ad Albissola Marina (Savona). — Ventenne ardente patriota, entrava tra i primi nelle locali formazioni partigiane subito distinguendosi per coraggio e tenacia. Più volte ferito, nel corso dei lunghi mesi di attività, riprese il suo posto di combattimento con sempre maggiore determinazione e ardore. Durante i duri combattimenti sostenuti nelle Langhe contro preponderanti forze avversarie largamente dotate di armi e di mezzi, dopo aver valorosamente lottato per due giorni, colpito a morte, offriva alla Patria la sua ardente giovinezza. — Clavesana (Langhe), 15 novembre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

BOULARD Pierino, nato il 6 ottobre 1921 a Luserna San Giovanni (Torino). — Valoroso comandante di distaccamento partigiano, durante un'ardita azione in territorio presidiato dall'avversario veniva catturato. Alla proposta di avere salva la vita se avesse fornito informazioni, rispondeva sdegnosamente. Condannato a morte affrontava stoicamente il supremo sacrificio per la libertà della Patria. — Torre Pellice (Torino), 4 febbraio 1944.

FARCHETTO Aldo Ugo, nato il 19 settembre 1924 a Fossano (Cuneo). — Entrava volontario nelle file partigiane portandovi il suo esuberante spirito di bersagliere, la sua audacia e combattività spericolata. Di ritorno da una pericolosa missione affrontava fermamente un attacco di sorpresa avversario e combatteva valorosamente con i suoi dipendenti sino all'esaurimento delle munizioni. Catturato, sopportava stoicamente torture e sevizie, affrontando la fucilazione piuttosto che tradire la sua fede e la Patria. — Dronero (Cuneo), 6 gennaio 1945.

FERRARI Elio, nato il 16 gennaio 1924 a La Spezia. — Fervente patriota entrava tra i primi nella resistenza dimostrando alto attaccamento ai principi di libertà e alte capacità organizzative. Nel corso di un duro rastrellamento avversario, si batteva bravamente contro le preponderanti forze finchè, rimasto volontariamente a protezione del ripiegamento del suo reparto, veniva colpito a morte, immolando la vita per la libertà della Patria. — IV Zona Operativa (Zeri - Massa Carrara), 25 gennaio 1945.

FONTANA Pietro Antonio, nato il 10 dicembre 1926 a Feletto (Torino). — Combattente ardimentoso e sprezzante del pericolo, posto a capo di una pattuglia partigiana aveva il compito di catturare d'urgenza prigionieri da scambiare con alcuni importanti elementi partigiani, riusciva nel suo intento mediante un'arditissima azione corpo a corpo. Rimasto ferito, veniva di sorpresa barbaramente trucidato, cadendo per la libertà della Patria. — Cambiano (Torino), 3 gennaio 1945.

LEVIS Augusto, nato il 24 ottobre 1922 a Torino. — Giovane patriota, entrava tra i primi nelle file partigiane distinguendosi al comando del reparto armi d'assalto per coraggio, audacia e perizia. Nel corso di un aspro attacco contro munite posizioni avversarie si batteva con le sue armi controcarro con esemplare calma e sicurezza, provocando serie perdite al nemico. Colpito mentre provvedeva — in zona scoperta — al trasporto di munizioni, esortava prima di morire i compagni a continuare nell'azione e ad aver fede nel futuro della Patria. — Andorno Micca - Biella (Piemonte), 26 settembre 1944.

PEDRALI Adolfo, nato il 10 gennaio 1927 a Venezia. — Ardito patriota entrava giovanissimo nella resistenza, segnalandosi in numerosi e duri combattimenti per coraggio e sprezzo del pericolo, affrontando senza esitare forze avversarie preponderanti. Nel corso di una dura azione invernale, si batteva da prode. Ferito, non desisteva dall'impari lotta e continuava a sparare finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Borgata Bagot - Bernezzo (Cuneo), 30 novembre 1944.

ROMEO Antonino, nato il 4 aprile 1923 a Condofuri (Reggio Calabria). — Appena ventenne, prendeva parte alla resistenza e si distingueva per spirito di sacrificio e di combattività. Durante un duro combattimento si batteva validamente da solo, su posizione dominante, per dar tempo ai commilitoni di occupare posizioni più favorevoli alla difesa. Accerchiato da forze preponderanti, continuava a lottare, incitando gli altri a proseguire l'azione finchè, colpito da una raffica, s'immolava generosamente per la libertà della Patria. — Maffiotto (Valle di Susa - Piemonte), 10 gennaio 1945.

(12192)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1971, n. **1307.**

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario da assegnarsi alla cattedra di « Biochimica » della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Bologna il 21 maggio 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « Biochimica » della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Art. 3.

I contributi annui a carico del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in lire 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Bologna si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1971

SARAGAT

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 246, *foglio n.* 74. — VALENTINI

Rep. n. 1996

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Convenzione con il Consorzio per il centro interuniversitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico per l'istituzione e il funzionamento di un posto di ruolo di assistente alla cattedra di « Biochimica » della facoltà di medicina veterinaria.

REPUBBLICA ITALIANA

L'*anno* 1971 (*millenovecentosettantuno*), oggi 21 (ventuno) del mese di maggio, alle ore 18 (21 maggio 1971) in comune e città di Bologna, in una sala del rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;

davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'università stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'università predetta, in virtù e ai sensi dell'articolo 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta;

alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, i signori:

Viviani prof. Romano, nato a Molinella il 28 ottobre 1926, ed ivi residente, docente universitario;

Fiore dott. Adriano, nato a Bologna il 1° novembre 1931, ed ivi residente, funzionario;

si sono personalmente costituiti i signori:

Goidanich prof. Gabriele, nato ad Aosta il 30 agosto 1912, per la carica domiciliato a Bologna, docente universitario, il quale interviene ed agisce esclusivamente nella sua veste e qualità di pro-rettore dell'Università degli studi di Bologna, al presente atto espressamente autorizzato, in assenza del rettore, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università medesima in data 30 aprile 1971, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *A*);

Ranieri dott. Licio, nato a Chieti il 1° aprile 1916, residente per la carica a Forlì, segretario generale della camera di commercio, il quale interviene ed agisce esclusivamente nella sua veste di consigliere anziano del Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, al presente atto espressamente delegato, in assenza del presidente, dal consiglio direttivo del consorzio predetto, con deliberazione n. 16 in data 13 marzo 1971, approvata dal comitato di controllo della regione Emilia-Romagna nella seduta del 20 marzo 1971, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera *B*);

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;

Premesso

che da diversi anni svolge la propria attività in Cesenatico un Centro universitario di studi sulle risorse biologiche marine, diretto dal prof. Romano Viviani, titolare della cattedra di biochimica nella facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bologna;

che il personale docente della cattedra non è più sufficiente per seguire gli sviluppi delle attività di ricerca e didattiche del centro predetto;

che un nuovo assistente destinato alla cattedra potrebbe svolgere la propria specifica attività didattica e scientifica, inte-

ressandosi ai problemi di biochimica correlati al miglioramento delle tecniche di pesca, allo sfruttamento delle risorse biologiche marine e all'ispezione e al controllo di qualità dei prodotti della pesca;

che tale assistente inoltre, per quanto concerne l'attività didattica, potrebbe seguire gli studenti nella preparazione di tesi sperimentali presso il Centro, nonchè svolgere corsi monografici a carattere universitario e corsi di aggiornamento professionale;

che a questo scopo il Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, con propria deliberazione in data 13 marzo 1971, n. 16 approvata dal comitato di controllo della regione Emilia-Romagna nella seduta del 20 marzo 1971 ed allegata al presente atto sotto la lettera *B*) — ha approvato la stipulazione di un'apposita convenzione con l'università per l'istituzione di detto posto di ruolo;

che analoghe deliberazioni sono state assunte, ciascuno per quanto di sua competenza, dal consiglio della facoltà di medicina veterinaria, dal consiglio di amministrazione dell'università e dal senato accademico — rispettivamente nelle sedute del 2 aprile 1971, 30 aprile 1971 e 18 maggio 1971 — ed in copia conforme sono allegate al presente atto sotto le lettere *C*), *A*) e *D*);

mentre confermano le predette premesse che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la cattedra di biochimica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bologna è istituito — con il decreto del Capo dello Stato che approva e rende esecutiva la presente convenzione ai sensi dell'art. 1 (sub 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465 — un posto di ruolo di assistente destinato all'attività del Centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico, in aggiunta ai posti già assegnati alla cattedra stessa.

Art. 2.

Il Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico si obbliga a versare annualmente all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento e il mantenimento del posto di assistente di ruolo di cui all'art. 1, le seguenti somme:

a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila), pari all'importo del costo medio base previsto per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente universitario di ruolo;

b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila), pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo, per la copertura degli oneri inerenti al trattamento di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 7, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 2, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, il Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico si obbliga ad elevare il relativo contributo sino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2.

Qualora siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente finanziatore si impegna ed obbliga altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nella stessa lettera *b*) dell'art. 2.

L'aumento dei contributi suindicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

I contributi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere versati in unica soluzione dal Consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico all'Università degli studi di Bologna, la prima volta entro un mese dalla data di nomina del titolare del posto e le successive entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 5.

L'Università degli studi di Bologna, in esecuzione dei sopracitati accordi, si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione.

L'Università degli studi di Bologna si impegna ed obbliga altresì — con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità — a versare annualmente allo Stato la somma prevista dal precedente art. 2, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 6.

La presente convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni, decorrenti dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del primo titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di biochimica, e si intende tacitamente rinnovata di decennio in decennio, qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta:

a) qualora venga disdettata ai sensi dell'art. 6;

b) qualora vengano a cessare in tutto o in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) qualora non vengano aumentati i predetti contributi ai sensi del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di ruolo di assistente di cui alla presente convenzione si intende senz'altro soppresso, e il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 8.

La presente convenzione è esente da tassa di registro, ai sensi dell'art. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269, perchè fatta nell'interesse dell'Università degli studi di Bologna, equiparata allo Stato a tutti gli effetti tributari, a norma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io, ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia — ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251, con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 — e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volontà loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare atti e contratti per conto dell'Università degli studi di Bologna.

Il presente atto consta di 3 (tre) fogli di carta bollata, scritti su 8 (otto) facciate e otto righe della nona.

Gabriele Goidanich
Licio Ranieri
Romano Viviani, *teste*
Adriano Fiore, *teste*
dott. Sebastiano Mazzaracchio, *ufficiale rogante*

Registrato il 22 marzo 1971 - Ufficio atti pubblici Bologna al n. 1291 - *Gratis*.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1971, n. **1308.**

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero Serve di Maria - Oblate sacerdotali, con sede in Verona.

N. 1308. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero Serve di Maria - Oblate sacerdotali, con sede in Verona. Il monastero stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta da suor Teresa Lavagnoli con atto pubblico 14 novembre 1969, n. 45864 di repertorio, a rogito dott. Battista Bernardelli, notaio in Verona, consistente in un fabbricato con annessa chiesa e terreno agricolo della superficie di circa mq. 2700, il tutto valutato lire 100.255.000.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 58. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1309.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, in Treviso.

N. 1309. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Treviso in data 7 marzo 1971, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Bartolomeo apostolo, in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 57. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada d'accesso all'aeroporto di Fertilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Sassari in data 23 agosto 1971, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per la strada di accesso all'aeroporto di Fertilia;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Sassari in data 9 ottobre 1971, n. 7755;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta del consorzio per il nucleo industriale di Sassari;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada di accesso all'aeroporto di Fertilia, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Sassari fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop ». Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrato dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate (continua e discontinua), in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1664)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1971.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per undici strade in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di La Spezia del 24 giugno 1971, n. 11027, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le sotto elencate strade:

1) Val di Vara: dalla statale Aurelia (località Fornola) alla statale Aurelia (abitato di Padivarma) km. 16,917, classificata con regio decreto 17 agosto 1882, n. 1002;

2) Muggiano-Scoglietti-Guercio: dalla statale 331 di Lerici località Scoglietti alla statale 331 di Lerici in località Guercio km. 1,970, decreto ministeriale 11 marzo 1957 (*Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1957, n. 86);

3) Strada di Deiva: dalla statale n. 332 di Levante al confine con la provincia di Genova km. 11,625, decreto ministeriale 23 maggio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 20 giugno 1960);

4) Strada di Cassego: dall'abitato di Varese Ligure al confine con la provincia di Genova (località Malanotte) km. 14,523, ordinanza ministeriale 23 maggio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 20 giugno 1960);

5) Strada di Val Graveglia: dalla statale Aurelia nei pressi dell'abitato di Beverino alla statale Aurelia in località Padivarma, km. 8,955;

6) Tellaro: dalla statale n. 331 di Lerici (località Catene) sino all'abitato di Tellaro km. 3,528, decreto ministeriale 23 maggio 1960 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 20 giugno 1960);

7) Terme-Arcola: dalla statale Aurelia località Terme alla statale Aurelia località Paraso, km. 4,330, decreto ministeriale 23 maggio 1960;

8) Castelnuovo-Vallecchia: dalla statale Aurelia sino all'abitato di Castelnuovo al confine con la provincia di Massa km. 9,638, decreto ministeriale 23 maggio 1960;

9) Vezzano Ligure: dalla statale n. 330 di Buonviaggio alla statale Aurelia in località Fornola km. 8,205, decreto ministeriale 23 maggio 1960;

10) Ceparana-Piana di Madrignano: dalla statale numero 330 di Buonviaggio a Piano di Madrignano dove si innesta con la provinciale Val di Vara km. 5,280, decreto ministeriale 23 maggio 1960;

11) Levante-Litoranea: dall'abitato di Levanto alla statale n. 370 « litoranea delle cinque terre » km. 4,314, decreto ministeriale 10 novembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 4 dicembre 1967);

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di La Spezia in data 15 ottobre 1971 n. 9260;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strade con diritto di precedenza » le strade provinciali elencate sopra, con l'avvertenza che nelle intersezioni con le strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo;

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di La Spezia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » e in base a circostanziate valutazioni in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quelle di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla scriscia trasversale di arresto e della inscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.I. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto disposto dall'art. 90 del Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959 n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso.

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduta a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(1666)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1971.

Modifica dello statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ente di diritto pubblico con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto in data 4 agosto 1953, e le successive modificazioni;

Viste la deliberazione adottata in data 27 aprile 1971 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto nonchè la successiva deliberazione assunta dal presidente dell'ISVEIMER medesimo in data 30 dicembre 1971;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto dello Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridio-

nale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico con sede in Napoli, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

STATUTO

CAPO I

Costituzione - Scopo - Sede Fondi patrimoniali

Art. 1.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), già fondazione del Banco di Napoli, costituito con regio decreto legge 3 giugno 1938, n. 883, e trasformato con legge 11 aprile 1953, n. 298, è un'ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'istituto ha sede in Napoli e durata illimitata.

Art. 2.

L'istituto esercita il credito a medio termine, a favore delle medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni ed integrazioni, escluso il territorio della Sicilia e della Sardegna.

L'istituto può, inoltre, compiere, in nome e per conto degli enti partecipanti, delle amministrazioni dello Stato e delle regioni, ogni altra attività connessa con le proprie finalità.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'istituto è di lire 14.000.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1.000.000 ciascuna, così suddivise:

a) Tesoro dello Stato	L.	4.000.000.000
b) Cassa per il Mezzogiorno	»	4.000.000.000
c) Banco di Napoli	»	4.000.000.000
d) Casse di risparmio	»	1.650.000.000
e) Banche popolari ed altre aziende di credito	»	350.000.000

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

I partecipanti di cui al primo comma del presente articolo deliberano, in assemblea straordinaria, l'aumento del fondo di dotazione.

Qualora qualcuno dei partecipanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) non accetti di sottoscrivere la quota di aumento spettantegli, tale quota, previo consenso del consiglio di amministrazione dell'Istituto, potrà essere assunta da altri nello ambito dei partecipanti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*); qualora qualcuno dei partecipanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) non accetti di sottoscrivere la quota di aumento spettantegli, tale quota, previo consenso del consiglio di amministrazione dello istituto, potrà essere assunta da altri partecipanti nell'ambito delle aziende di cui alle lettere *d*) ed *e*), ovvero, in mancanza, da altre aziende che posseggano i requisiti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, soltanto nell'ambito delle aziende di cui ai paragrafi *d*) ed *e*).

Nel caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Ai partecipanti sono rilasciati certificati nominativi relativi alle loro quote di partecipazione.

Art. 4.

Sono costituiti presso l'istituto:

a) un fondo speciale, al quale affluiscono i mezzi previsti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298 e dall'art. 1, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1969, n. 970, nonchè i mezzi assegnati al fondo da successive leggi;

b) un fondo speciale a copertura rischi al quale affluiscono le somme di cui alle leggi 31 gennaio 1968, n. 50 e 18 marzo 1968, n. 390;

c) un fondo di rotazione, al quale affluiscono i mezzi previsti dalla legge 1° febbraio 1965, n. 60, e dalle successive disposizioni di legge.

L'istituto, inoltre, assumerà la gestione di qualsiasi altro fondo che ad esso venisse assegnato in virtù di altre disposizioni di legge.

CAPO II

Operazioni di provvista e d'impiego

Art. 5.

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione di cui all'art. 3;

b) fondi di cui all'art. 4 secondo le modalità fissate dalle rispettive leggi;

c) obbligazioni e buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, da emettere con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) tutte le operazioni previste dalle leggi vigenti e quelle che potranno essere contemplate da successive leggi.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni dell'istituto sono parificate ad ogni effetto a quelle emesse dagli istituti di credito fondiario; esse sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori della Repubblica; sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, sul capitale e sui frutti spettanti sia all'erario dello Stato, sia agli enti locali e regionali.

Art. 6.

L'istituto, per lo svolgimento della sua attività, può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno, a valere sul ricavato dei prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinchè siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente, in relazione alla natura e alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 7.

L'istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'istituto può compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nella sua zona di competenza territoriale, e con l'osservanza delle disposizioni di che al secondo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le seguenti operazioni:

a) mutui od aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti e anticipazioni su annualità dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di prestiti obbligazionari all'atto della emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro;

f) ogni altra operazione prevista da particolari disposizioni di legge.

Può, inoltre:

acquistare e vendere beni, anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti o per uso dei propri uffici.

A garanzia delle operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*), l'istituto può convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari, a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Salvo diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui, i quindici anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;

per le aperture di credito, i tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'istituto può, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio di cui all'art. 2, e per fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle Società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di che al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare, la misura del 10% del fondo di dotazione e fondo speciale, quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'istituto è soggetto al trattamento tributario stabilito dalle leggi 1 aprile 1953, n. 298 e 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 10.

E' vietato all'istituto di istituire sedi e succursali. L'istituto può costituire, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, uffici di rappresentanza in tutto il territorio nazionale, escluse la Sicilia e la Sardegna.

Per le operazioni di raccolta di che alla lettera *c*) dello art. 5, l'istituto si varrà delle aziende di credito partecipanti e di quelle altre che eventualmente saranno indicate dal consiglio di amministrazione.

CAPO III

Organi dell'istituto

Art. 11.

Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio sindacale;

e) il direttore generale;

f) il comitato tecnico consultivo.

CAPO IV

Assemblea dei partecipanti

Art. 12.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti, i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante, mediante delega conferita anche per mezzo lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono convocate, secondo le norme di cui al successivo art. 14, dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto.

Gli enti, di cui all'art. 3, paragrafi *d*) ed *e*) del presente statuto, si riuniscono in separata assemblea per la nomina di tre consiglieri di amministrazione di cui al successivo art. 15, paragrafo *c*), nonchè dei due sindaci di cui al successivo articolo 20. I consiglieri dovranno essere nominati: due tra le persone indicate dalle Casse di risparmio ed uno tra le persone indicate dalle Banche popolari ed altre aziende di credito. In tale assemblea, convocata dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto, secondo le norme di cui al successivo art. 14, o da chi lo sostituisce ai termini del presente statuto, i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari 15 giorni prima della data dell'assemblea; l'assemblea è valida qualunque sia il numero delle aziende di credito intervenute di cui ai paragrafi *d*) ed *e*) dell'art. 3 e le nomine sono fatte a maggioranza delle quote presenti.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini dello statuto.

Le funzioni di segretario delle assemblee sono svolte da un dirigente dell'istituto nominato su proposta del presidente dalle assemblee medesime. Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il presidente è autorizzato a rilasciare copie ed estratti delle delibere delle assemblee validi a tutti gli effetti.

Alle assemblee interviene il direttore generale dell'istituto o chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti, a termini del successivo art. 25;

c) determinare la misura del compenso al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione, ai sindaci effettivi ed ai componenti del comitato tecnico consultivo, anche sotto forma di medaglie di presenza, per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi, con esclusione, per il comitato tecnico consultivo, del direttore generale che lo presiede;

d) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al presidente ed agli altri componenti del consiglio di amministrazione, ai componenti del comitato tecnico consultivo, nonchè ai sindaci effettivi, allorchè intervengono alle riunioni dell'organo del quale fanno parte e degli organi collegiali per i quali è richiesto il loro intervento e quando non risiedono nel luogo ove si svolge la riunione dell'organo stesso, e, per quanto riguarda i sindaci effettivi, anche quando effettuano le ispezioni individuali. Determinare, altresì, la misura della diaria giornaliera, da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai componenti degli organi collegiali predetti, per l'espletamento di altre mansioni inerenti all'attività dell'istituto in località diverse da quelle di loro residenza;

e) determinare il numero massimo del personale dell'istituto ed i requisiti tecnici e professionali per l'assunzione degli impieghi;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione secondo le condizioni e le modalità di cui al precedente art. 3;

g) deliberare le modifiche al presente statuto, da approvare successivamente con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

h) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine agli argomenti di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *h*) dell'art. 13 del presente statuto esclusi quelli di cui ai paragrafi *f*) e *g*) dello stesso art. 13 riservati alla assemblea straordinaria.

L'assemblea dei partecipanti di cui all'art. 3, paragrafo *d*) ed *e*), delibera in merito alle nomine di cui all'art. 15, paragrafo *c*) e di cui all'art. 20.

L'assemblea ordinaria si riunisce non più tardi del 30 aprile di ciascun anno e ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dello istituto.

Negli ultimi due casi, la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Ciascuna assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata, da spedire al domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

Per la validità dell'assemblea ordinaria occorre la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; per la validità delle relative deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza delle quote presenti all'assemblea.

Per la validità delle assemblee straordinarie e delle relative deliberazioni occorre rispettivamente la partecipazione ed il voto di almeno 2/3 delle quote del fondo di dotazione.

CAPO V
Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente, nominato ai sensi del successivo articolo 19;

b) da due vice presidenti, di cui uno nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e l'altro dal Banco di Napoli;

c) da dieci consiglieri, nominati: uno dal Ministero del tesoro, tre dalla Cassa per il Mezzogiorno, tre dal Banco di Napoli, due dalle Casse di risparmio ed uno dalle Banche popolari ed altre aziende di credito costituite nella separata assemblea, giusta l'art. 12.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine predetto e successivamente fino a che entrino in carica i loro successori.

Delle nomine verrà data comunicazione all'assemblea annuale.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i membri del consiglio di amministrazione sono sostituiti, per il termine residuo, dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del presidente, alla convocazione della separata assemblea di cui al precedente art. 12.

Il consiglio nomina annualmente, su designazione del presidente, tra i dirigenti dell'istituto, il segretario del Consiglio stesso ed un suo sostituto.

Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta, che vengono firmati dal presidente e dal segretario medesimo o dal suo sostituto.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti, muniti del visto del presidente, validi a tutti gli effetti di legge, delle deliberazioni contenute nei verbali.

Alle sedute del consiglio assiste, con voto consultivo, il direttore generale o chi lo sostituisce ai termini del presente statuto.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare i membri del comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

c) nominare il direttore generale determinando le condizioni del rapporto nonchè, su proposta del medesimo, designare il dirigente dell'istituto incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

d) su proposta del direttore generale, nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile la ammissione alle dirette dipendenze dell'istituto, con i requisiti stabiliti dall'assemblea, fissandone il numero e le attribuzioni;

e) su proposta del direttore generale, determinare i contratti di lavoro del personale dell'istituto, esclusa l'applicazione di norme eventualmente più favorevoli o limitative stabilite per i dipendenti da enti pubblici in genere;

f) su proposta del direttore generale e con il consenso del Banco di Napoli, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'istituto dipendenti del Banco stesso;

g) delegare mansioni di carattere esecutivo ad istituti partecipanti;

h) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

i) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

l) deliberare sulle operazioni di credito, su relazione scritta che, firmata dal direttore generale, si allega agli atti del consiglio insieme con il rapporto del comitato tecnico consultivo;

m) deliberare sulle limitazioni, sulle rinunzie e sulle sostituzioni di garanzie quando permanga un credito dell'istituto;

n) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio di interesse;

o) deliberare sulle transazioni e rinunzie di crediti;

p) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

q) deliberare sull'acquisto e sulla alienazione di beni, anche immobili, giusta il precedente art. 8;

r) delegare al presidente le attribuzioni contemplate dalle lettere *f*), *g*), *m*) ed *s*) del presente articolo, entro i limiti e le modalità che verranno determinati nella stessa deliberazione di delega;

s) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'Istituto in relazione al disposto del quinto e sesto comma dell'art. 23 del presente statuto;

t) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'istituto.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori a due mesi.

La convocazione di esso è effettuata con biglietto di invito contenente l'ordine del giorno, spedito a mezzo di raccomandata postale ai membri del consiglio ed ai sindaci almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di tempo stabilito dal comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni possono essere votate, su richiesta, a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 18.

Eccetto i membri del consiglio di amministrazione e i direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte del consiglio di amministrazione dell'istituto altre persone dipendenti degli enti medesimi salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970.

A dipendenti dello Stato possono essere affidate funzioni di sindaco.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio stesso persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonchè quelle che siano parenti od affini fino al terzo grado incluso, dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'istituto.

CAPO VI
Il presidente

Art. 19.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il presidente ha la rappresentanza dell'istituto.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti e il consiglio di amministrazione, nonchè l'assemblea separata dei partecipanti di cui al quarto comma dell'art. 12; firma i verbali delle adunanze insieme al segretario e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il presidente decide sulle liti da promuoversi o da sostenersi e rilascia le relative procure.

Il presidente può adottare, in via di urgenza, i provvedimenti necessari per il normale funzionamento amministrativo dell'istituto, salvo a riferirne alla successiva riunione del consiglio di amministrazione.

Consente la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni eseguite ad istanza dell'istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'istituto risulti integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice-presidente più anziano in carica, e, a parità, il più anziano di età.

Il presidente esercita inoltre le facoltà delegategli dal consiglio di amministrazione con sua deliberazione a mente dello art. 16, lettera *r*) del presente statuto.

Capo VII

Collegio dei sindaci

Art. 20.

Il collegio dei sindaci è composto da 5 membri effettivi e 5 supplenti, nominati: un sindaco effettivo, che assume le funzioni di presidente ed uno supplente, dal Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; un sindaco effettivo ed uno supplente, dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Banco di Napoli; un sindaco effettivo ed uno supplente, dalle aziende di credito partecipanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 3, costituite nell'assemblea di cui all'art. 12. Si applica in quest'ultimo caso il quarto comma dell'art. 15.

Il collegio esercita le funzioni previste dal codice civile e dal regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

I sindaci effettivi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanza di un posto di sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente nominato dallo stesso organo.

Capo VIII

Il direttore generale

Art. 21.

Il direttore generale, nominato ai sensi dell'art. 16 lettera *c*), interviene alle riunioni delle assemblee ed interviene, con voto consultivo, a quelle del consiglio di amministrazione, sovraintende a tutta l'attività dell'istituto, ordinandone e coordinandone il lavoro. Nell'espletamento delle sue mansioni il direttore generale è coadiuvato, oltre che dal dirigente che lo sostituisce ai termini del presente statuto, dai dirigenti dello istituto. Il direttore generale può demandare ai dirigenti i compiti di cui alle successive lettere *d*) ed *f*).

Il direttore generale, in particolare:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti e del consiglio di amministrazione;

b) riferisce al consiglio di amministrazione su tutti gli affari per i quali detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il comitato tecnico consultivo e ne firma la relazione;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione su sua richiesta;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio non oltre il terzo mese che segue la chiusura di esso e lo accompagna al consiglio con una relazione illustrativa.

Il direttore generale dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso istituti o aziende di credito.

Capo IX

Comitato tecnico consultivo

Art. 22.

Il comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore generale dell'istituto, o da chi lo sostituisce ai termini del vigente statuto, ed è composto da cinque a sette membri nominati, annualmente, dal consiglio di amministrazione scelti fra persone particolarmente esperte in materia economico-industriale.

Il comitato dà parere sulla validità tecnico-economica delle iniziative oggetto delle domande di finanziamento da sottoporsi al consiglio di amministrazione dell'istituto, compilando apposito rapporto.

Al comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'istituto.

Il comitato tecnico consultivo si riunisce normalmente una volta al mese.

Capo X

Poteri e facoltà di firma

Art. 23.

La firma dell'istituto per gli atti derivanti dalle deliberazioni di cui all'art. 16 paragrafi *n*) e *p*) nonchè per i certificati di cui al precedente art. 3, compete al presidente, congiuntamente al direttore generale, ovvero a coloro che li sostituiscono ai termini del presente statuto.

La firma degli atti relativi alle operazioni di credito, cui è abilitato l'istituto, spetta singolarmente al presidente e al direttore generale.

In caso di assenza o di impedimento del presidente o del direttore generale, gli atti predetti potranno essere firmati da coloro che li sostituiscono ai sensi del presente statuto.

Di fronte ai terzi ed in particolare ai conservatori dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli uffici pubblici, la firma di coloro che li sostituiscono costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento rispettivamente del presidente e del direttore generale.

Per gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, la firma spetta altresì a due dirigenti, congiuntamente fra essi, ovvero ad un dirigente congiuntamente con un funzionario al quale il consiglio di amministrazione abbia conferito la facoltà di firma.

Per la corrispondenza, la firma spetta al direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento, a colui che lo sostituisce ai sensi del presente statuto, nonchè a due dirigenti, congiuntamente fra essi, ovvero ad un dirigente congiuntamente con un funzionario, al quale il consiglio di amministrazione abbia conferito la facoltà di firma.

Gli enti partecipanti possono essere, di volta in volta, delegati dal legale rappresentante dell'istituto a compiere atti in nome e per conto dell'istituto stesso.

L'elenco delle persone autorizzate a firmare, con i relativi autografi, viene depositato secondo le disposizioni del codice civile e della legge sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Capo XI

Bilancio e riparto degli utili

Art. 24.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è approvato dall'assemblea in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

Art. 25.

Dagli utili netti dell'istituto è prelevata la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione (salvo quanto disposto dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1969, n. 970, per la partecipazione del Ministero del tesoro), in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione per premi, contributi e borse di studio.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui al precedente art. 4, lettera *a*).

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'istituto, previa autorizzazione del Ministero del Tesoro.

Capo XII

Vigilanza

Art. 26.

L'istituto è sottoposto alle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e disposizioni successive integrative e modificative, nonchè del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370, anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dello istituto valgono le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO XIII

Disposizioni generali

Art. 27.

Con la qualità di funzionario o impiegato dell'istituto è incompatibile qualsiasi altro impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria.

I dipendenti dell'istituto non possono ricoprire cariche di consiglieri di amministrazione e di liquidatori di società ed enti di qualsiasi natura, anche se finanziati dall'istituto.

Quando dal consiglio di amministrazione siano autorizzati a coprire cariche di sindaco, gli emolumenti percepiti debbono essere riversati all'istituto.

Art. 28.

In caso di liquidazione dell'istituto i saldi dei fondi di cui all'art. 4 saranno attribuiti ai rispettivi enti conferenti, mentre il saldo del fondo di dotazione sarà ripartito pro-quota tra i partecipanti.

Art. 29.

Le modificazioni dello statuto dell'istituto saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 30.

Il presente statuto entrerà in vigore alla data della sua approvazione e le disposizioni in esso contenute saranno applicate con effetti immediati.

Visto, il Ministro per il tesoro: FERRARI-AGGRADI

(1610)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1972.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per tre strade in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia in data 2 luglio 1971, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate:

strada provinciale n. 3 Reggio-Novellara di chilometri 18 + 829;

strada provinciale n. 5 Novellara-Reggiolo di chilometri 9 + 548;

strada provinciale n. 2 Reggiolo - Staffola - confine Mantova di km. 2 + 577;

Vista la relazione del genio civile di Reggio Emilia in data 22 luglio 1971, n. 6088;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopraelencate, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo;

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Reggio Emilia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » e, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua, in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(1665)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1972.

Nuove norme in materia di vaccinazione antipoliomielitica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 della legge 4 febbraio 1966, concernente l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica;

Visto il proprio precedente decreto 25 maggio 1967 con il quale, fra l'altro, sono stati determinati il tipo di vaccino da impiegare e i modi e i tempi della sua somministrazione;

Considerato che il tipo di vaccino attualmente in uso consente di ottenere una protezione immunitaria sufficiente solo dopo il 12° mese di vita dei bambini vaccinati;

Rilevato che si verificano ancora numerosi casi di malattia nel primo anno di vita e che pertanto occorre una precoce immunizzazione dei soggetti vaccinati;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 28 febbraio 1972 la vaccinazione obbligatoria contro la poliomielite viene eseguita gratuitamente dagli appositi servizi istituiti dai comuni a mezzo del vaccino a base di virus attenuati secondo Sabin, del tipo trivalente, contenente 1.000.000 $TCID_{50}$ di virus tipo 1, 100.000 $TCID_{50}$ di virus tipo 2 e 300.000 $TCID_{50}$ di virus tipo 3 per ciascuna dose.

Tale vaccino è somministrato, nel primo anno di vita, per via orale, in tre dosi, alle età e con gli intervalli appresso indicati:

a) prima dose, nel corso del terzo mese di vita;

b) seconda dose, alla distanza di non meno di sei settimane e non più di otto settimane dalla prima;

c) terza dose, dal decimo all'undicesimo mese di vita e comunque non prima di centoventi giorni dalla somministrazione di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

Ai bambini che hanno ricevuto le tre dosi di vaccino trivalente previste dall'art. 1 è somministrata una quarta dose dello stesso vaccino trivalente nel terzo anno di vita e comunque con un intervallo non inferiore ad un anno dalla somministrazione della terza dose prevista dallo stesso articolo.

Art. 3.

Per i bambini che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già iniziato ma non completata la vaccinazione secondo le norme del decreto ministeriale 25 maggio 1967 si applicano le seguenti disposizioni:

1) i bambini che sono stati già assoggettati alla prima somministrazione sono sottoposti all'intero ciclo indicato agli articoli precedenti, da iniziare non prima di sei e non dopo otto settimane dalla predetta somministrazione;

2) i bambini che sono stati già assoggettati alla prima e alla seconda somministrazione, non prima di sei settimane e non dopo otto settimane da quest'ultima proseguono il ciclo con la seconda dose indicata alla lettera *b*) del precedente art. 1;

3) i bambini che sono stati già assoggettati alla prima, alla seconda e alla terza somministrazione proseguono il ciclo con la terza dose indicata alla lettera *c*) del precedente art. 1, all'età ivi indicata, e con un intervallo di almeno centoventi giorni dalla precedente somministrazione;

4) i bambini che sono stati assoggettati a tutte le somministrazioni indicate all'art. 1 del decreto ministeriale 25 maggio 1967, sono sottoposti nel terzo anno di vita, e comunque dopo almeno un anno dall'ultima, alla somministrazione della quarta dose indicata al precedente art. 2.

Art. 4.

Gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 25 maggio 1967 cessano di avere efficacia dal 28 febbraio 1972.

Roma, addì 14 gennaio 1972

Il Ministro: MARIOTTI

(2280)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1972.

Iscrizione di cinque varietà di mais da foraggio nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata, ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 879 in data 7 settembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di cinque varietà di mais da foraggio;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di mais da foraggio, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso;

1) Ibrido doppio « Dekalb Silage 220 » a formula chiusa:

Classe di maturazione: 500.

Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana - Mestre (Venezia).

2) Ibrido doppio « Dekalb Silage 440 » a formula chiusa:

Classe di maturazione: 600.

Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana - Mestre (Venezia).

3) Ibrido doppio « Dekalb Silage 1051 » a formula chiusa.

Classe di maturazione: 700.

Responsabile della conservazione in purezza: Dekalb italiana - Mestre (Venezia).

4) Ibrido doppio « Gransilo » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500.
Responsabile della conservazione in purezza: Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma.

5) Ibrido doppio « Siloverde » a formula chiusa:
Classe di maturazione: 500.
Responsabile della conservazione in purezza: Jacques Seeds Prescott - Wisconsin (U.S.A.).

Roma, addì 15 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(1643)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1972.
Iscrizione di dodici varietà di riso nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 879 in data 7 settembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di dodici varietà di riso;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di riso le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso;

1) Riso « Rocca »:
Origine della varietà: da selezione genealogica di pannocchia spontanea.
Responsabile della conservazione in purezza: Aldo Grassi - Vespolate (Novara).

2) Riso « Giovanni Marchetti »:
Origine della varietà: incrocio: Arborio × Balilla.
Responsabile della conservazione in purezza: Domenico Marchetti - Arborio (Vercelli).

3) Riso « Rosa Marchetti »:
Origine della varietà: da selezione genealogica di ibridi naturali.
Responsabile della conservazione in purezza: Domenico Marchetti - Arborio (Vercelli).

4) Riso « Arborio Precoce »:
Origine della varietà: da selezione genealogica della varietà Arborio.
Responsabile della conservazione in purezza: Domenico Marchetti - Arborio (Vercelli).

5) Riso « Precocissimo Molina »:
Origine della varietà: da selezione genealogica del miscuglio giapponese Thiroku.
Responsabile della conservazione in purezza: Fertilseme - Mortara (Pavia).

6) Riso « Rialto »:
Origine della varietà: incrocio: Arborio × Stirpe 136.
Responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

7) Riso « Ringo »:
Origine della varietà: incrocio: Rinaldo Bersani × (Balilla × Rinaldo Bersani).
Responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

8) Riso « Nova »:
Origine della varietà: da selezione genealogica della Stirpe Court.
Responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

9) Riso « Novilla »:
Origine della varietà: incrocio: Senatore Novelli × Balilla.
Responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

10) Riso « Sesilla »:
Origine della varietà: incrocio: Balilla × Sesia.
Responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

11) Riso « Anseatico »:
Origine della varietà: da selezione genealogica tra le varietà Bajang × Allorio.
Responsabile della conservazione in purezza: Ente nazionale risi - Milano.

12) Riso « Ferraro »:
Origine della varietà: da selezione genealogica di discendenti di ibridi naturali.
Responsabile della conservazione in purezza: Antonio Ferraro - Vercelli.

Roma, addì 18 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(1645)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1972.

Iscrizione di cinque varietà di frumento nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 879 in data 7 settembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di cinque varietà di frumento;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di frumento le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso;

1) Frumento tenero « Marite »:

Origine della varietà: incrocio: Etoile de Choisy × N.O.P.

Responsabile della conservazione in purezza: M. Belloy e C. Sarl. - Estrées - Saint-Demis (Oise) (Francia).

2) Frumento tenero « Brocart »:

Origine della varietà: incrocio: Nord-Deprez × Heine VII.

Responsabile della conservazione in purezza: M. Belloy e C. Sarl. - Estrées - Saint-Demis (Oise) (Francia).

3) Frumento tenero « Victor »:

Origine della varietà: incrocio: Mara × Frontana-Kenya 58 Newthatch II 50-35.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

4) Frumento tenero « Lazio »:

Origine della varietà: incrocio: Mara × Frontana-Kenya 58 Newthatch II 50-35.

Responsabile della conservazione in purezza: Istituto sperimentale per la cerealicoltura - Roma.

5) Frumento tenero « Carme »:

Origine della varietà: incrocio: (Ceresole 48 × Carme Jacometti) × Carme Jacometti.

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera - Società italiana sementi Bologna.

Roma, addì 19 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(1646)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1972.

Iscrizione di due varietà di avena nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146 del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 879 in data 7 settembre 1971, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nella adunanza del 22 giugno 1971, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di due varietà di avena;

Visto il verbale della predetta adunanza del 22 giugno 1971;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di avena le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 22 giugno 1971, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Avena « Nip »:

Origine della varietà: incrocio: (Goldrain II × Orion II) × Orion II.

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera Società italiana sementi - Bologna.

2) Avena « Linda »:

Origine della varietà: incrocio: Eho × Blenda.

Responsabile della conservazione in purezza: Sisforaggera Società italiana sementi - Bologna.

Roma, addì 20 gennaio 1972

Il Ministro: NATALI

(1647)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 22 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1670)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 22 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1669)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 1,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 22 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1668)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 22 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: AMADEI

(1567)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1972.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa muratori Bubano, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bubano di Mordano.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 7 e 9 ottobre 1971 alla società « Cooperativa muratori Bubano, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bubano di Mordano (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti.

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa muratori Bubano, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Bubano di Mordano (Bologna), costituita per rogito notaio Gualtiero Alvisi in data 8 ottobre 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Giorgio Simoni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1663)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di accettazione relativo agli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954, adottati a Londra l'11 aprile 1962.

Il 28 luglio 1971, in base ad autorizzazione disposta con legge 14 gennaio 1970, n. 94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 27 marzo 1970, è stato effettuato a Londra il deposito dello strumento di accettazione relativo agli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi, firmata a Londra il 12 maggio 1954, adottati a Londra l'11 aprile 1962.

All'atto del deposito, è stata formulata la seguente riserva:

« Il Governo italiano accetta gli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra l'11 aprile 1962, con la riserva che gli emendamenti previsti dal paragrafo 4 dell'art. XVI non impegneranno il Governo italiano sino a che esso non avrà formalmente notificato di volerli accettare; in tal caso gli emendamenti entreranno in vigore per l'Italia due mesi dopo tale notifica ».

Gli emendamenti sono entrati in vigore per l'Italia il 28 luglio 1971.

(1733)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Genova

Con decreto 5 novembre 1971, n. 384, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex greto in sponda sinistra del torrente Bisagno in località Ligorna del comune di Genova, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 38, mappali 36 ½ (mq. 20) e 40 ½ (mq. 185) della superficie di mq. 205 ed indicato nella planimetria in scala 1:500 vistata dall'ufficio tecnico erariale di Genova; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1815)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Ormelle

Con decreto 18 novembre 1971, n. 412, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di nuova formazione, in comune di Ormelle (Treviso), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione A, al foglio n. 4 mappali 96 ½ (Ha. 0.00.85); 98 ½ (Ha. 0.00.45); 113/C ½ (Ha. 0.00.45) e 196 ½ (Ha. 0.02.20), di complessivi Ha. 0.03.95 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 7 settembre 1970, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1816)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Creazzo

Con decreto 27 ottobre 1971, n. 341, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di alveo abbandonato del fiume Retrone, in comune di Creazzo (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 408½ della superficie di mq. 1900, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1875)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Zibello

Con decreto 5 novembre 1971, n. 376, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni dell'ex canale Busseto in comune di Zibello (Parma) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 mappali 56/*b* (mq. 80); 203/*b* (mq. 30); 203/*c* (mq. 130); 203/*d* (mq. 580); 203/*e* (mq. 31); 204/*b* (mq. 130); 259/*a* (mq. 83); 259/*b* (mq. 1060); 259/*c* (mq. 180); 260 (mq. 290); 268 (mq. 72) e 269 (mq. 14) della superficie complessiva di mq. 2680 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 settembre 1967, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1817)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Salvo Fusco », di San Martino in Pensilis, ad accettare una donazione.

Con decreto n 16858 del 7 luglio 1971, il prefetto della provincia di Campobasso ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Salvo Fusco », di San Martino in Pensilis, ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome di « Salvo Fusco ».

(1831)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « N. Iannaccone », di Lioni, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 30578/2ª del 22 dicembre 1971, il prefetto della provincia di Avellino ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « N. Iannaccone », di Lioni, ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 in titoli per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi « Nino Iannaccone ».

(1832)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Grosseto

Con decreto interministeriale 30 dicembre 1971, n. 1192, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno, non più utilizzabile alle esigenze della bonifica, della superficie complessiva di mq. 1020, distinti in catasto nel comune di Grosseto al foglio n. 168, mapp. 6 e meglio specificato nello schizzo planimetrico che, debitamente vistato, forma parte integrante del suddetto decreto.

(1727)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Orbetello

Con decreto interministeriale 22 gennaio 1972, n. 1474, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del terreno, non più utilizzabile ai fini della bonifica, della superficie complessiva di mq. 5750 distinto in catasto del comune di Orbetello (Grosseto) al foglio n. 23, particelle 214½, 211½, 53½, 57½ e 71½, come da planimetria catastale in data 31 marzo 1971 dell'ufficio tecnico erariale di Grosseto che, debitamente vistata, forma parte integrante del suddetto decreto.

(1859)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa muratori di Niguarda a r. l., con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 gennaio 1972, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa muratori di Niguarda a r. l., con sede in Milano, composto dai signori:

Di Maio dott. Lorenzo, presidente;

Meroni avv. Gianfranco e Marcon avv. Romolo, membri.

(1877)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 653.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2369)

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 610.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2370)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 414.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2371)

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 247.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2372)

Autorizzazione al comune di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Alberobello (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.523.452, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2373)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.204.308, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2374)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Arpino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.465.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2375)

Autorizzazione al comune di Cassano delle Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Cassano delle Murge (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 166.790.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2376)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.448.803, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2377)

Autorizzazione al comune di Settefrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Settefrati (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.184.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2392)

Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Codroipo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2378)

Autorizzazione al comune di Carlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Carlino (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.539.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2379)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.903.789, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2380)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.545.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2381)

Autorizzazione al comune di Preone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Preone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2382)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Pontecorvo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.766.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2383)

Autorizzazione al comune di Pofi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Pofi (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.147.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2384)

Autorizzazione al comune di Posta Fibreno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Posta Fibreno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.468.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2385)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Rutigliano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 326.140.206, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2386)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.338.418, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2387)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.819.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2388)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Serra Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.800.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2389)

Autorizzazione al comune di Sauris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Sauris (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.534.834, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2390)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Sgurgola (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.849.324, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2391)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Serrone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.494.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2393)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.207.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2394)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.186.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2395)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.312.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2396)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.472.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2397)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea del Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.788.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2398)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di San Giorgio a Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.393.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2399)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1972, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.550.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2400)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.522.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2401)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.265.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2402)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2403)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Trenta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.123.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2404)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Trebisacce (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.366.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2405)

Autorizzazione al comune di Tarsia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Tarsia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.893.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2406)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 210.597.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2407)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1972, il comune di Villalago (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.317.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2408)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 123 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4220/R in data 14 gennaio 1972

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*Dial;* flacone × 15 ml. di gocce	Ciba-Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	3- 7-1951	5065	10-10-1971
2	*Fitina,* flacone da g. 100 granulare	Id.	18- 8-1951	5257	10-10-1971
3	*Fitina,* 40 tubetti da g. 0,25 gelatina	Id.	18- 8-1951 14- 5-1964	5257/A	10-10-1971
4	*Dianacorten,* 10 e 20 compresse da mg. 2 + mg. 4 di prednisolone	Ciba-Geigy ag. di Basilea (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Ciba-Geigy S.p.a., via Oropa, 4, Milano	6- 9-1961	11462	10-10-1971
5	*Dianacorten,* 20 compresse da mg. 1 + mg. 2 di prednisolone	Id.	6- 9-1961	11462/1	10-10-1971
6	*Doriden,* 2 compresse da g. 0,25	Id.	26- 8-1970	10139	10-10-1971
7	*Ecolid,* 50 compresse da mg. 10 .	Id.	4- 6-1957	12620	10-10-1971
8	*Ecolid,* 40 compresse da mg. 50	Id.	26- 7-1957	12620/1	10-10-1971
9	*Ecolid,* 40 compresse da mg. 25	Id.	26- 7-1957	12620/2	10-10-1971
10	*Ecolid,* 5 fiale × 1 ml. da mg. 5 .	Id.	4- 6-1957	12620/A	10-10-1971
11	*Esidrex,* 5 supposte da mg. 50 . . .	Id.	22-12-1959	15094/A	10-10-1971
12	*Esidrex,* 5 fiale da mg. 50	Id.	22-12-1959	15094/B	10-10-1971
13	*Esidrex-K,* 40 confetti da mg. 12,5	Id.	15- 5-1962	15094/C	10-10-1971
14	*Ipertensina,* 5 fiale da mg. 2,5	Id.	16- 2-1970	16807/1	10-10-1971
15	*Irgapirina,* 5 fiale × 3 ml.	Id.	17- 8-1955 12- 4-1968	3779	14- 6-1971
16	*Ismelin,* 5 fiale × 1 ml. da mg. 10	Id.	19- 2-1968	16871/A	10-10-1971
17	*Lutociclina,* 3 fiale × mg. 5 in 1 ml.	Id.	21- 9-1949 11- 1-1971	2466	10-10-1971
18	*Lutociclina,* flacone di 20 mg. di soluzione al 2,5 %	Id.	26- 8-1950 11- 1-1971	2466/A	10-10-1971
19	*Lutociclina,* 1 fiala da 20 mg. in 1 ml.	Id.	20- 6-1951 11- 1-1971	2466/B	10-10-1971
20	*Lutociclina-M,* 1 e 3 fiale da mg. 50 in 1 ml. . . .	Id.	26-11-1952 11- 1-1971	2466/C	10-10-1971
21	*Metopiron,* 5 fiale × 10 ml. da mg. 1	Id.	16- 2-1970	19775	10-10-1971
22	*Millicorten,* 10 e 20 compresse da mg. 0,5	Id.	6-10-1959	15916	10-10-1971
23	*Millicorten,* 10 e 20 compresse da mg. 1	Id.	6-10-1959	15916/1	10-10-1971
24	*Navidrex,* 20 compresse da mg. 0,25	Id.	4- 4-1961	18729	10-10-1971
25	*Navidrex,* 12 compresse da mg. 0,5	Id.	30- 6-1961	18729/1	10-10-1971
26	*Noraciclina,* 20 compresse da mg. 5	Id.	17- 5-1965	20548	10-10-1971
27	*Benzofosfam sinergizzato,* flacone 25 ml. di gocce .	Istituto chemioterapico italiano S.p.a., via Crocefisso, 12, Milano	8- 9-1954	9279	8-11-1971
28	*Caf-Biocina,* flacone liof. + fiala solvente uso intramuscolare	Id.	13-12-1960	17991	8-11-1971
29	*Corticoici complexo,* 5 supposte di g. 3 tipo normale	Id.	8- 9-1954	2378/B	8-11-1971
30	*Chetonitrile,* 10 fiale da 2 ml.	Id.	18-12-1956	11917	8-11-1971
31	*Chetonitrile,* 5 fiale da 5 ml.	Id.	18-12-1956	11917/1	8-11-1971
32	*Chetonitrile,* 5 supposte	Id.	5- 9-1957	11917/A	8-11-1971
33	*Chetonitrile,* 20 confetti	Id.	5- 9-1957	11917/B	8-11-1971
34	*Difenilcillina S,* 1 flac. da 500.000 U.I. con fiala solvente da 3 ml.	Id.	22- 2-1960	16819	8-11-1971
35	*Difenilcillina,* 1 flacone da 500.000 + fiala solvente da 3 ml.	Id.	13-11-1959	15968	8-11-1971
36	*Dromocuore,* 30 e 20 compresse	Id.	19- 9-1961 22-11-1961	11386	8-11-1971
37	*Fosfocrisolo,* 5 supposte g. 0,05	Id.	2- 2-1955 10-12-1963	9333/A	8-11-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
38	*Fosfocrisolo*, 5 supposte da g. 0,10	Istituto chemioterapico italiano S.p.a., via Crocefisso, 12, Milano	2- 2-1955 10-12-1963	9333/A-1	8-11-1971
39	*Fosfocrisolo*, 5 supposte g. 0,20	Id.	2- 2-1955 10-12-1963	9333/A-2	8-11-1971
40	*Microtan Pirazolo*, 18 compresse da g. 0,50	Id.	29- 8-1959	15591	8-11-1971
41	*Microtan Tetra*, 18 compresse da g. 0,50	Id.	10- 5-1950	3020	8-11-1971
42	*Microtan Tetra*, flacone × 100 ml. di sciroppo	Id.	21- 4-1951	3020/A	8-11-1971
43	*Microtan Tiazolo*, 10 compresse da g. 0,50	Id.	12- 7-1949	2178	8-11-1971
44	*Mirilain*, 20 confetti	Id.	25-11-1960	17817	8-11-1971
45	*Pe-Raciclin*, 1 flacone × mg. 500	Id.	24-11-1960	17831	8-11-1971
46	*Raciclin*, flacone da 1 dose × mg. 250 di tetraciclina cloridrato	Id.	24-11-1960	17830	8-11-1971
47	*Testoici*, 4 fiale da mg. 5	Id.	14- 4-1950	3225	8-11-1971
48	*Testoici F.P.*, 4 fiale 1 ml. da mg. 10	Id.	8- 9-1954 31- 7-1968	3225/A	8-11-1971
49	*Testoici F.P.*, 2 fiale 2 ml. da mg. 25	Id.	8- 9-1954 31- 7-1968	3225/A-1	8-11-1971
50	*Testoici F.P.*, 2 fiale 3 ml. da mg. 50	Id.	8- 9-1954 31- 7-1968	3225/A-2	8-11-1971
51	*Testoici F.P. con vit. E*, 2 fiale da 3 ml.	Id.	27- 8-1956 31- 7-1968	3225/B-2	8-11-1971
52	*Treponemol*, 6 fiale da ml. 2 × g. 0,10, 6 fiale da ml. 2 × g. 0,15, 6 fiale da ml. 3 × g. 0,20	Id.	3-10-1949	2506	8-11-1971
53	*Vicifer*, 30 confetti	Id.	4-12-1952	4237	8-11-1971
54	*Adepril*, 12 e 24 confetti da mg. 10	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8, Milano	10- 7-1962	20019	19-10-1971
55	*Adepril*, 12 e 24 confetti da mg. 25	Id.	10- 7-1962	20019/1	19-10-1971
56	*Adepril*, 10 fiale 1 ml. × 10 mg.	Id.	10- 7-1962	20019/A	19-10-1971
57	*Adis*, flacone g. 200 sciroppo	Id.	20- 9-1950	3874	19-10-1971
58	*Agrippina*, 4 e 20 compresse	Id.	27- 3-1950	3116	19-10-1971
59	*Agruvit*, 20 compresse	Id.	5- 5-1950 8- 2-1965	3283	19-10-1971
60	*Agruvit*, 5 fiale 2 ml. forte	Id.	5- 5-1950	3283/A-1	19-10-1971
61	*Algequil*, 12 e 24 compresse da mg. 350	Id.	24- 3-1960	16908	19-10-1971
62	*Allerpen*, flac. da 400.000 - U. + fiala solv. da 3 ml. di soluzione fisiologica	Id.	4- 4-1957	12429	19-10-1971
63	*Allerpen*, flac. da 500.000 - U. + fiala solv. da 3 ml. di soluzione fisiologica	Id.	4- 4-1957	12429/1	19-10-1971
64	*Allerpen*, flac. da 1.000.000 - U. + fiala solv. da 3 ml. di soluzione fisiologica	Id.	21- 9-1957	12429/2	19-10-1971
65	*Allerpen-S*, flac da 500.000 - U.I. + 0,5 con annessa fiala da 3 ml. di solvente	Id.	17- 5-1957	12551	19-10-1971
66	*Almateina*, 20 compresse da g. 0,40, flacone g. 90 e g. 180 di sciroppo, tubo g. 20 di unguento, flacone g. 80 di granulato	Id.	23- 9-1950	3882	19-10-1971
67	*Anastrepto-Cillina*, flacone da 500.000 U + g. 0,50 + g. 0,50 + fiala da 3 ml. soluzione fisiologica	Id.	23- 1-1960	8671	19-10-1971
68	*Ambramicina*, 20 e 25 capsule da g. 0,05	Id.	20- 7-1955	8595/D	19-10-1971
69	*Ambramicina*, 10 capsule da mg. 100	Id.	22- 6-1956	8595/G	19-10-1971
70	*Ambramicina*, 30 ml. sospensione orale polvere	Id.	20- 8-1956	8595/L	19-10-1971
71	*Amidrina*, flacone 10 ml. soluzione semplice, flacone 10 ml. soluz. composta, flacone 10 ml. soluz. composta « forte », scatola 40 pastiglie gommose da mg. 1	Id.	9- 2-1950	2686	19-10-1971
72	*Apterin*, 100 compresse	Id.	12-10-1953	8202	19-10-1971
73	*Calcio Lepetit*, 10 fiale da 2 ml., 5 e 10 fiale da 5 ml., 5 e 10 fiale da 10 ml.	Id.	13- 5-1950	3360	19-10-1971
74	*Cicatrix*, soffietti da g. 20 e 40 di polvere	Id.	12- 7-1950	3627	19-10-1971
75	*Combicillina*, flac. polvere sterile con fiala solvente 300.000 U.I. iniettabile per bambini	Id.	20-10-1960	7843/1	19-10-1971
76	*Combicillina*, flac. polvere con fiala solv. g. 0,125 500.000 U.I. iniettabile per lattanti	Id.	5-11-1960	7843/4	19-10-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
77	*Combicillina*, flac. polvere sterile con fiala solvente g. 0,125 1.000.000 U.I. iniettabile per lattanti	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8, Milano	5-11-1960	7843/5	19-10-1971
78	*Combicillina*, flac. polvere sterile con fiala solvente g. 250 1.000.000 U.I. iniettabile pediatrico	Id.	5-11-1960	7843/6	19-10-1971
79	*Decontrax*, 3 fiale da 2 ml.	Id.	20-11-1951	5584	19-10-1971
80	*Deltacortene*, 20 compresse mg. 1	Id.	12- 3-1956 1-10-1963	10089/1	19-10-1971
81	*Deltacortene*, 20 capsule da mg. 4	Id.	17- 3-1959	10089/A	19-10-1971
82	*Deltafluorene*, 20 compresse da mg. 0,50	Id.	22- 4-1969	14730	19-10-1971
83	*Deltafluorene*, 20 compresse da mg. 0,75	Id.	22- 4-1969	14730/1	19-10-1971
84	*Deltafluorene*, 10 capsule da mg. 0,50	Id.	22- 4-1969	14730/A	19-10-1971
85	*Deltafluorene*, 3 fiale × 1 ml. da mg. 2	Id.	22- 4-1969	14730/B-1	19-10-1971
86	*Dermocrema all'estrene*, scatoletta da gr. 15 pomata	Id.	5- 7-1949	2150	19-10-1971
87	*Desossicorticosterone*, 5 fiale 1 ml. da mg. 2	Id.	11- 5-1954	8952	19-10-1971
88	*Desossicorticosterone*, 5 fiale 1 ml. da mg. 5	Id.	11- 5-1954 27- 9-1963	8952/1	19-10-1971
89	*Desossicorticosterone*, 5 fiale 1 ml. da mg. 100	Id.	11- 5-1954 27- 9-1963	8952/2	19-10-1971
90	*Diamiron*, 20 compresse	Id.	3-10-1950	3881	19-10-1971
91	*Dimetina*, 40 discoidi	Id.	25- 6-1946	465	19-10-1971
92	*Dimetina*, 5 fiale da 2 ml.	Id.	23- 5-1949 27- 9-1963	465/A	19-10-1971
93	*Dioron*, flac. 100 ml. di sospensione sciropposa al 5 %	Id.	2- 3-1959	14098/B	19-10-1971
94	*Divulcapen*, flac. sospensione estemporanea iniettabile da 500.000 U + g. 0,15 con fiala solv. da 3 ml.	Id.	17-12-1960	14381	19-10-1971
95	*Divulcapen*, flac. sospensione estemporanea iniettabile da 500.000 U. + g. 1,25 + g. 0,10 con fiala solv. da 3 ml.	Id.	17-12-1960	14381/1	19-10-1971
96	*Ekafoston*, 20 confetti sucroidi	Id.	29-10-1958	10010/A	19-10-1971
97	*Emilene*, 20 compresse da g. 0,50	Id.	12- 5-1950	3386	19-10-1971
98	*Enovid*, 10 compresse da mg. 5	Id.	5- 8-1964	20439	19-10-1971
99	*Enterios*, 10 e 20 compresse da g. 0,50	Id.	26- 9-1969	6689	19-10-1971
100	*Enterios*, flacone da g. 50 di sciroppo	Id.	26- 9-1969	6689/A	19-10-1971
101	*Epidion*, 20 capsule da g. 0,30	Id.	4- 4-1949	1908	19-10-1971
102	*Estrene*, 40 compresse mg. 0,5	Id.	18- 4-1942 25- 7-1949	2251	19-10-1971
103	*Estrene*, 10 fiale × 1 ml. da mg. 0,5	Id.	18- 4-1942 25- 7-1949	2251/A	19-10-1971
104	*Estrene*, 5 fiale × 1 ml. da mg. 3 forte	Id.	18- 4-1942 25- 7-1949	2251/A-1	19-10-1971
105	*Estrene*, 1 fiala con 1 compressa innesto	Id.	12-10-1946 25- 7-1949	2251/C	19-10-1971
106	*Esacitrina*, 20 compresse da g. 0,50	Id.	4- 6-1946	449	19-10-1971
107	*Femidol*, 2 compresse	Id.	19- 4-1960	17058	19-10-1971
108	*Flavene*, 3 fiale da 5 ml.	Id.	8- 6-1946	451	19-10-1971
109	*Flavene*, 10 compresse	Id.	7- 4-1950	451/A	19-10-1971
110	*Folbetina*, 20 confetti	Id.	20- 8-1949	2324	19-10-1971
111	*Fremesin*, 4 - 10 - 20 compresse	Id.	8- 9-1960	17686	19-10-1971
112	*FTA Lepetit*, 25 discoidi	Id.	20- 5-1950	3404	19-10-1971
113	*Galavit*, 24 tavolette g. 3	Id.	22- 3-1950	2660	19-10-1971
114	*Galavit*, flacone ml. 125 liquido	Id.	22- 3-1950	2660/A	19-10-1971
115	*Gentisina*, 20 compresse da g. 0,50, 5 fiale × 5 ml.	Id.	6-12-1949	2591	19-10-1971
116	*Isto*, 5 fiale da 5 ml.	Id.	7- 5-1949	1844	19-10-1971
117	*Istodim*, 5 fiale da 5 ml.	Id.	20- 4-1949	1869	19-10-1971
118	*Lepadina*, 20 compresse	Id.	12-10-1948	1628	19-10-1971
119	*Lepasene*, 100 compresse da g. 0,50 acido, 100 compresse da g. 0,50 « sodico »	Id.	16- 5-1949	2057	19-10-1971
120	*Lepasene*, tubo da 20 g. di unguento	Id.	9- 1-1950	2057/A	19-10-1971
121	*Lepasene calcio*, 100 compresse g. 0,50	Id.	31- 3-1951	2057/B	19-10-1971
122	*Lepasene*, flacone da g. 500 di sciroppo	Id.	13- 5-1952	2057/C	19-10-1971
123	*Lepicrina*, 15 confetti da g. 0,10	Id.	19- 4-1943	2	19-10-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
124	*Mercapurene*, 25 compresse da mg. 50	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8, Milano	28- 4-1955	9921	19-10-1971
125	*Metiltestosterone*, 20 compresse da mg. 10, 10 compresse da mg. 25	Id.	23- 6-1954	9045	19-10-1971
126	*Miolaxene*, flacone 24 compresse da mg. 500 . . .	Id.	20- 2-1959	14825	19-10-1971
127	*Miramide*, flaconi da 60 e 120 ml. di sospensione .	Id.	9- 9-1957	13000	19-10-1971
128	*Muclene*, 20 compresse da g. 0,200	Id.	17- 8-1955	10307	19-10-1971
129	*Nevrostasina*, 20 e 50 compresse	Id.	22- 7-1949	2058	19-10-1971
130	*Nevral*, 1 e 12 cialdini, 4 e 20 compresse	Id.	28- 4-1950	3279	19-10-1971
131	*Nevrachinina*, 2 - 4 - 10 e 20 compresse	Id.	19- 4-1950 26-11-1950	3217	19-10-1971
132	*Nevrachinina*, 2 e 10 supposte	Id.	18-10-1954	3217/A	19-10-1971
133	*Nevanide*, 10 compresse da g. 0,50	Id.	11-11-1950	4169	19-10-1971
134	*Nevanide*, 5 supposte g. 0,70 adulti	Id.	22- 9-1954 18- 9-1964	4169/A	19-10-1971
135	*Nevanide*, 5 supposte g. 0,50 bambini	Id.	22- 9-1954 18- 9-1964	4169/A-1	19-10-1971
136	*Nevanide*, flacone g. 80 di sciroppo .	Id.	11-11-1950 18- 9-1964	4169/B	19-10-1971
137	*Nevanide*, 5 fiale da 2 ml.	Id.	11-11-1950 18- 9-1964	4169/C	19-10-1971
138	*Nevraltema*, 20 compresse .	Id.	20- 8-1949	2253	19-10-1971
139	*Nievar*, 15 compresse da mg. 10 . . .	Id.	8-11-1961	11895	19-10-1971
140	*Nicotamide*, 1 fiala da 10 ml. « F » . . .	Id.	19- 4-1950	3245/A	19-10-1971
141	*Nicotamide*, 10 e 20 pastiglie gommose .	Id.	19- 4-1950	3245/D	19-10-1971
142	*Nicotene*, tubo da g. 15 dermocrema . .	Id.	13-12-1950	2252/B	19-10-1971
143	*Nicotibina*, flacone multidose iniettabile g. 0,50	Id.	7- 6-1952	6335/A	19-10-1971
144	*Nicotibina*, flacone sciroppo g. 90	Id.	30- 4-1953 24- 5-1965	6335/B	19-10-1971
145	*Nicotibina*, 10 supposte mgr. 100	Id.	8- 9-1954 24- 5-1965	6335/D	19-10-1971
146	*Ormosterol*, 5 fiale × 2 ml.	Id.	22- 4-1969	4490	19-10-1971
147	*Ormosterol*, 5 supposte . .	Id.	22- 4-1969	4490/A	19-10-1971
148	*Ovulen*, 10 compresse mg. 1	Id.	15- 5-1968	20977/1	19-10-1971
149	*Reptilase Richter*, 20 fiale da ml. 1	Disperga dott. C. Szalagyl Gmbh di Vienna (Austria) ora rappresentata dalla ditta Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8, Milano	11- 7-1955	10210	16-11-1971
150	*Biocobal VCA* 1000, 3 flaconi di liofilizzato + 3 fiale di solvente, 1 flacone di liofilizzato + 1 fiala di solvente	Esterfarm laboratori farmaceutici, via del Tritone, 66, Roma	14-12-1965	19592	19- 7-1971
151	*Biocobal VCA* 500, 3 fiale liof. + 3 fiale solv. . . .	Id.	14-12-1965	19592/1	19- 7-1971
152	*Biocobal VCA* 2500, 3 fiale liofilizzate + 3 fiale di solvente, 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente	Id.	14-12-1965	19592/2	19- 7-1971
153	*Biocobal VCA* 5000, 1 fiala liofilizzata + 1 fiala di solvente, 3 fiale liofilizzate + 3 fiale di solvente	Id.	14-12-1965	19592/3	19- 7-1971
154	*Vitamina C - VCA*, 3 fiale da 5 ml. × g. 0,500 . . .	Id.	25- 1-1962	15128/A-1	14- 9-1971
155	*Vitamina C - VCA*, 6 fiale da 9 ml. da g. 1	Id.	25- 1-1962	15128/A-2	14- 9-1971
156	*Ciclincaf vitaminico*, tubo da g. 15 di pomata tipo semplice	Lab. farmaceutici dott. Medici, via G. Di Vittorio, 427, Sesto S. Giovanni (Milano)	3- 2-1970	19860/B	27-10-1971
157	*Ciclincaf vitaminico*, tubo da g. 15 di pomata all'idrocortisone	Id.	3- 2-1970	19860/C	27-10-1971
158	*Biocobal B1 VCA* 1000, 3 fiale liof. da mcg. 1000 + 3 fiale da 2 ml. di solvente	Esterfarm lab. farmaceutici, via del Tritone, 66, Roma	12-10-1965	19529/1	19- 7-1971
159	*Ultralan*, pomata g. 20	Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 7, Milano	6- 9-1969	20910	12-10-1971
160	*Ultralan*, crema g. 20	Id.	21- 2-1970	20910/A	12-10-1971
161	*Ultralan*, unguento g. 20	Id.	21- 2-1970	20910/B	12-10-1971

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
162	*Fisiogyn-2*, 20 compresse	Recordati S.a.s. Industria chimica farmaceutica, via Civitali, n. 1, Milano	5- 7-1969	21334	22-11-1971
163	*Remeflin*, 12 confetti da mg. 8 tipo forte . . .	Id.	24-10-1964	18288/B-1	31-12-1971
164	*Remeflin*, 5 supposte da mg. 4	Id.	8- 2-1961	18288/C	31-12-1971
165	*Recordil*, 20 e 50 compresse da mg. 15	Id.	3- 2-1968	11594	31-12-1971
166	*Recordil Reserpina*, 20 e 50 compresse	Id.	3- 2-1968	11594/C	31-12-1971
167	*Recorcaina B*, con sindrenina 5 fiale da ml. 25	Id.	23-10-1962	4330/A	31-12-1971
168	*Recorcaina AB*, 5 fiale da ml. 25	Id.	22-11-1962	4630	31-12-1971

(1351)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi del 10 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	586 —	586 —	586,40	586 —	585,90	—	586 —	586 —	586 —	586 —
Dollaro canadese .	582,60	582,60	582,70	582,60	582,50	—	582,70	582,60	582,60	582,60
Franco svizzero	151,99	151,99	151,85	151,99	151,50	—	151,98	151,99	151,99	151,90
Corona danese .	83,86	83,86	83,91	83,86	83,80	—	83,86	83,86	83,86	83,85
Corona norvegese .	88,06	88,06	88,10	88,06	88 —	—	88,06	88,06	88,06	88,05
Corona svedese .	122,32	122,32	122,30	122,32	122,20	—	122,28	122,32	122,32	122,30
Fiorino olandese	184,385	184,385	184,50	184,385	184,20	—	184,40	184,385	184,38	184,35
Franco belga	13,3745	13,3745	13,38	13,3745	13,35	—	13,3730	13,3745	13,37	13,36
Franco francese	115,095	115,095	115,20	115,095	115,10	—	115,095	115,095	115,09	115,10
Lira sterlina .	1527,80	1527,80	1528,25	1527,80	1526,50	—	1527,50	1527,80	1527,80	1527,80
Marco germanico .	183,88	183,88	183,70	183,88	183,60	—	183,92	183,88	183,88	183,85
Scellino austriaco	25,29	25,29	25,27	25,29	25,40	—	25,295	25,29	25,29	25,30
Escudo portoghese	21,61	21,61	21,60	21,61	21,50	—	21,60	21,61	21,61	21,60
Peseta spagnola	8,8820	8,9020	8,90	8,8820	8,90	—	8,895	8,8820	8,90	8,90

Media dei titoli del 10 febbraio 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,775
» 5 % (Ricostruzione)	91,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,90
» 5 % (Città di Trieste) .	93,55
» 5 % (Beni esteri)	93,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,65
» 5,50 % » » 1968-83	90,225
» 5,50 % » » 1969-84	92,675
» 6 % » » 1970-85	96,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977	100,425
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	97,325
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,40
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,40
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1972

Valuta	
Dollaro USA .	586 —
Dollaro canadese .	582,65
Franco svizzero . . .	151,985
Corona danese .	83,86
Corona norvegese	88,06
Corona svedese . . .	122,30
Fiorino olandese	184,392
Franco belga .	13,374
Franco francese . . .	115,095
Lira sterlina	1527,65
Marco germanico . . .	183,90
Scellino austriaco	25,292
Escudo portoghese	21,605
Peseta spagnola	8,893

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1969 al 31 dicembre 1969 a norma del Regolamento (C.E.E.) numero 2376/69 ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (C.E.E.) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (C.E.E.) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi .	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi .	0
	cc) della qualità C:	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,25
	— verso gli altri paesi terzi	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	20,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 2360/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(11974)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970 a norma del Regolamento (C.E.E.) numero 2628/69 ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (C.E.E.) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (C.E.E.) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (C.E.E.) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	cc) della qualità C:	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,25
	— verso gli altri paesi terzi	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	22,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2360/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(12353)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° febbraio 1970 al 28 febbraio 1970 a norma del Regolamento (CEE) n. 178/70 ai prodotti che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi .	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi .	0
	cc) della qualità C:	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,25
	— verso gli altri paesi terzi	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	22,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6 (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2360/69	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CEE) n. 789/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 2 di detto Regolamento.
Nessuna restituzione è altresì applicabile ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(273)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° marzo 1970 al 31 marzo 1970 a norma del Regolamento (CEE) n. 384/70 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi, sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	cc) della qualità C:	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,25
	— verso gli altri paesi terzi	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	22,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6 (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 332/70	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CEE) n. 789/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 2 di detto Regolamento.
Nessuna restituzione è altresì applicabile ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(274)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° aprile 1970 al 30 aprile 1970 a norma del Regolamento (CEE) n. 575/70 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 146/69, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi .	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi .	0
	cc) della qualità C:	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,00
	— verso gli altri paesi terzi .	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi .	0
	3. Caseinati:	
	— verso il continente americano e il Giappone	5,25
	— verso gli altri paesi terzi . . .	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	22,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 411/70	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CEE) n. 789/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 2 di detto Regolamento.
Nessuna restituzione è altresì applicabile ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(275)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° maggio 1970 al 31 maggio 1970 a norma del Regolamento (CEE) n. 782/70 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	1,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	1,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,15
	— verso gli altri paesi terzi	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	22,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 411/70	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (CEE) n. 789/69 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 2 di detto Regolamento.
Nessuna restituzione è altresì applicabile ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera a), di detto Regolamento.

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° giugno 1970 al 31 agosto 1970 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 987/70, n. 1247/70, n. 1410/70 e n. 1518/70 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi .	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	1,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,00
	— verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	— verso il continente americano e il Giappone	1,00
	— verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	— verso il continente americano e il Giappone	3,15
	— verso gli altri paesi terzi	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	(1)
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (2):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato dal regolamento (CEE) n. 411/70	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Dal 1° giugno 1970 al 16 luglio 1970 u.c. 22,00 - dal 17 luglio 1970 al 31 agosto 1970 u.c. 11,00.
(2) Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (CEE) n. 546/70 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 3 di detto Regolamento.
Nessuna restituzione è altresì applicabile ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera *a*), di detto Regolamento.

(477)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° settembre 1970 al 30 settembre 1970 a norma del Regolamento (CEE) n. 1776/70 ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento (CEE) n. 804/68, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa doganale	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2):	
	a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente:	
	1. Caseina acida:	
	aa) della qualità A:	
	- verso il continente americano e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso il continente americano e il Giappone	1,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	2. Caseina presamica:	
	aa) della qualità A:	
	- verso il continente americano e il Giappone	3,00
	- verso gli altri paesi terzi	1,00
	bb) della qualità B:	
	- verso il continente americano e il Giappone	1,00
	- verso gli altri paesi terzi	0
	3. Caseinati:	
	- verso il continente americano e il Giappone	3,15
	- verso gli altri paesi terzi	1,05
	b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine	0
	c) in caso di esportazione di altre merci	11,00
ex 04.02 A II	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)	40,00
ex 04.02 A III	Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso di materia secca pari al 25 % (PG 4)	11,00
ex 04.03	Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) (1):	
	a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 411/70	9,50
	b) in caso di esportazione di altre merci	133,00
ex 17.02 A II	Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)	0

(1) Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CEE) n. 1651/70 nessuna restituzione è applicabile al burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 16 di detto Regolamento.
Nessuna restituzione è altresì applicabile ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (CEE) n. 1033/69 al burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3 lettera *a*), di detto Regolamento.

(614)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a sette borse di studio da conferire a cittadini italiani laureati in ingegneria, in fisica, in fisica matematica o in matematica, iscritti ai corsi di specializzazione elettronica organizzati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il bando istitutivo dei corsi di specializzazione elettronica, datato 23 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1

E' indetto per l'anno accademico 1971-72 un concorso pubblico per titoli a sette borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna da assegnare a cittadini italiani laureati in ingegneria, in fisica, in fisica matematica o in matematica, iscritti ai corsi istituiti con il bando citato in premessa.

Art. 2

Le sette borse di studio sono così suddivise:

tre, destinate agli studenti che frequentano il primo anno del XX corso di elettronica generale;

quattro a borsisti provenienti dal primo anno del corso di specializzazione elettronica, che ne facciano domanda, ed a coloro che, pur non provenendo dal primo anno di detto corso, siano in possesso della laurea in ingegneria elettronica e siano iscritti al secondo anno del « Corso di applicazioni elettroniche ».

Nell'assegnazione delle borse agli iscritti al « Corso di applicazioni elettroniche », sarà data la precedenza ai borsisti provenienti dal corso precedente (1° anno) che abbiano superato gli esami.

Art. 3

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui al precedente articolo, coloro che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data di pubblicazione del presente decreto e che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 1.

Art. 4

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale servizi generali, viale dell'Università, 4, improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda e dei documenti richiesti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

le generalità e la residenza;

il titoli di studio conseguito;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana.

Dovranno altresì dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, o comunali, o di aziende private.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea dal quale risultino i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

b) i titoli accademici, diplomi, attestati ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

c) certificato di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *d*) e *f*) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data di richiesta da parte dell'Amministrazione della difesa.

Art. 5

Le domande come sopra presentate saranno esaminate da apposita commissione costituita:

dal direttore didattico dei corsi, presidente;

da un ufficiale superiore in rappresentanza del C.T.S., membro;

da tre ufficiali superiori in rappresentanza dei rispettivi SS.MM. delle tre Forze armate, membri;

dal segretario didattico dei corsi senza voto, segretario.

Per la valutazione dei titoli ogni membro della commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio di 30/30.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati determinando i relativi coefficienti.

Costituisce titolo preferenziale l'idoneità al servizio militare.

Nel caso di classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse verranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 6

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si rendessero disponibili saranno assegnate ai candidati che seguono in graduatoria.

Art. 7

Le borse di studio sono revocate dal Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonassero, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purchè gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca delle borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti rateali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8

L'ammontare delle borse di studio sarà corrisposto come segue:

a) dieci rate mensili posticipate di L. 90.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni ed alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'altra rata, a saldo, di L. 100.000 dopo il superamento degli esami finali.

La relativa spesa di L. 7.000.000 graverà sul capitolo 3102 esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1971
Registro n. 62 Difesa, foglio n. 273

(1640)

Concorso a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto la legge 8 marzo 1958, n. 233 e la legge 27 ottobre 1963, n. 1431, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

Art. 2.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno 2 anni di anzianità di grado, nonchè i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore;

I limiti di età per la partecipazione al concorso sono stabiliti in anni 27 per gli ufficiali ed anni 36 per i sottufficiali.

Detti limiti sono aumentabili:

1) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di 1 anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

3) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e successive estensioni.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro purchè complessivamente non venga superato il 40° anno di età.

Il requisito dell'età e gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati dovranno aver tenuto buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglia di incensurabile moralità.

Tutti i candidati prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, comprendente anche l'idoneità al volo.

Il giudizio di idoneità verrà graduato in 3 categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito della visita di cui sopra non è ammesso appello. I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di idoneità personale.

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione, 00100 Roma.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

cognome e nome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la loro posizione nonchè la durata ed i periodi di servizio militare prestato.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi di lingue estere (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, precisando eventualmente il numero dei figli.

Del pari i candidati dovranno notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, di cui al precedente art. 2.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

Gli ufficiali subalterni di complemento dell'Aeronautica militare che abbiano già maturato le condizioni per la promozione al grado di capitano dovranno dichiarare nella domanda di ammissione concorso di rinunciare a tale promozione nel caso di nomina a sottotenente dell'Arma aeronautica - ruolo servizi in servizio permanente effettivo.

I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti che parteciperanno al concorso dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota qualora venissero nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande prodotte dopo il termine stabilito.

Art. 4.

Il Ministero, ricevute le domande, provvederà a richiedere agli enti competenti un rapporto sulle qualità militari e disciplinari dei candidati che siano militari in servizio.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

La commissione d'esame verrà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie, in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto.

1) cultura generale: prova scritta obbligatoria;

2) matematica: prova scritta obbligatoria;

3) cultura generale: prova orale obbligatoria;
4) matematica, fisica e chimica: prova orale obbligatoria;
5) storia, geografia e topografia: prova orale obbligatoria;
6) cultura militare aeronautica: prova orale obbligatoria;
7) lingue estere, limitatamente a non più di 2 lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo: prove orali facoltative.

Le prove scritte di esame avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 alle ore 08.00 secondo il seguente diario:

20 aprile 1972: cultura generale;
21 aprile 1972: matematica.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documenti di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami.

Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione nel tempo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti od i cui lavori, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sara chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci che appone trasversalmente sulla busta la propria firma e la data della consegna, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso alle prove orali di concorso il candidato che abbia riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale obbligatoria è fissata di massima in 20 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è fissata di massima in 15 minuti primi, ed al termine di essa la commissione procederà alla votazione assegnando al candidato il punteggio stabilito al successivo art. 8.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà semplicemente determinato un punteggio di merito da 1 a 20.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione, 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 8, conseguiti entro la data suddetta.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

prova scritta di cultura generale: coeff. 5;
prova scritta di matematica: coeff. 5;
prova orale di cultura generale: coeff. 5;
prova orale di matematica, fisica e chimica: coeff. 5;
prova orale di storia, geografia e topografia: coeff. 3;
prova orale di cultura militare aeronautica: coeff. 5;

b) 4 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 8 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra i 16 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria ottimo; 4 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria sufficiente;

d) 5 punti per ogni laurea conseguita nella Repubblica;

e) 1 punto per ogni anno di servizio militare prestato fino ad un massimo di 10 punti, sulla base delle risultanze della copia aggiornata dello stato di servizio per gli ufficiali o della copia aggiornata del foglio matricolare per i sottufficiali.

Tali documenti saranno richiesti d'ufficio agli enti competenti, dal Ministero difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi, 1ª Sezione;

f) da 1 a 10 punti per ogni specializzazione conseguita dai candidati mediante il superamento di corsi di specializzazione, frequentati in Italia o all'estero, sotto l'egida del Ministero difesa, relativi a campi di attività aeronautica attinenti ai compiti logistico-operativi devoluti agli ufficiali del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, secondo criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice.

Tali corsi, se annotati sui documenti matricolari dei candidati, dovranno essere comprovati da attestati rilasciati dal Ministero difesa o dagli enti presso i quali i candidati sono in forza. Se trattasi invece di corsi che non siano stati annotati nei documenti matricolari, essi dovranno essere comprovati mediante attestati rilasciati dagli enti presso i quali i corsi stessi siano stati effettuati;

g) da 1 a 15 punti per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, secondo i criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla commissione stessa.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

A) se trattasi di candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2;

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

B) se trattasi di candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale: per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) diploma originale di licenza di scuola media superiore o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I marescialli in servizio permanente dell'Aeronautica militare che contino almeno 2 anni di anzianità di grado sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6).

I marescialli ed i sergenti maggiori in servizio permanente che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al 1° capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero o in ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formulata come al precedente art. 8 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso stesso. Tuttavia, qualora il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per 1/4 dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 227.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte (durata delle prove: 6 ore):

a) Cultura generale: consisterà nello svolgimento di un tema di carattere storico, sociale o politico, ovvero attinente ad argomenti di natura ordinativa o logistica dell'Aeornautica militare o alle funzioni dell'ufficiale.

b) Matematica: verterà su argomenti del programma di matematica previsto per la prova orale.

Prove orali obbligatorie (durata di massima per ciascuna prova: 20 minuti):

a) Cultura generale: consisterà in una dissertazione sulla prova scritta ed in una discussione sugli argomenti trattati nella stessa o su altri ad essa attinenti.

b) Matematica, fisica e chimica.

c) Storia, geografia e topografia.

d) Cultura militare aeronautica.

Prove orali facoltative di lingue estere (durata massima per ciascuna lingua: 15 minuti):

Il concorrente dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte fra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI

1) MATEMATICA, FISICA, CHIMICA.

Matematica

Algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principi della teoria delle equazioni. Risoluzione di una equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianza, disuguaglianza, operazioni razionali su di essi.

Numeri reali relativi. Disuguaglianza tra valori assoluti.

Disuguaglianza tra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazione riducibile al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazione di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

Logaritmi dei numeri reali e positivi: definizione e proprietà. Progressioni aritmetiche e geometriche.

Trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli.

Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazioni. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari e complementari.

Relazioni fra le funzioni di uno stesso arco.

Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al 1° quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, duplicazione, bisezione, di prostaferesi.

Verifica di idendità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione di triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni ed il teorema di Carnot.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Geometria:

Luoghi geometrici. Punti notevoli di un triangolo.

Angoli della circonferenza.

Arco capace di un angolo dato.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Grandezze geometriche. Grandezze continue.

Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teorie della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni e sfere. Aree e volumi di cilindri, sfere, coni, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

FISICA

Proprietà generali e particolari dei corpi.

Sistemi di misure.

Cinematica:

Leggi del moto uniforme, vario, naturalmente accelerato, circolare uniforme.

Statica:

Concetto di forza e sua misura. Equilibrio delle forze, coppia, forze parallele e centro di gravità. Macchine semplici: gruppo della leva, carrucola, asse della ruota; gruppo del piano inclinato, cuneo e vite.

Dinamica:

Primo e secondo principio. Peso, massa e misura dinamica delle forze. Terzo principio, impulso e quantità di moto. Caduta dei gravi: libera e lungo un piano inclinato.

Forza centrifuga e centripeta: leggi relative. Pendolo semplice: leggi, applicazioni.

Lavoro meccanico: definizioni e unità.

Lavoro delle macchine, attrito e resistenza del mezzo. Forza viva ed energia. Potenza e sue unità.

Idrostatica:

Principi di Pascal, dei vasi comunicanti, di Archimede e loro applicazioni.

Densità, peso specifico e loro determinazione.

Aerostatica:

Proprietà generali degli aeriformi. Esperienza di Torricelli, pressione atmosferica. Variazioni dalla pressione atmosferica, conseguenti applicazioni. Barometri. Compressione negli aeriformi: leggi di Boyle e di Dalton, manometri. Moto di un corpo nell'aria e cenno sulla gravitazione aerea: propulsione, sostentazione e governo.

Termologia:

Temperatura e sua misura nelle varie scale. Calore e sue unità. Capacità termica e calore specifico. Propagazione del calore e applicazioni. Dilatazione dei gas: leggi di Gay Lussac e Charles. Gas ideali ed equazione caratteristica. Temperatura assoluta. Cambiamento di stato e leggi inerenti. Temperatura critica, liquefazione dell'aria. Metodi per la produzione del freddo.

Termodinamica:

Primo principio. Equivalente meccanico del calore. Secondo principio e rendimento delle macchine termiche. Cenni sui motori a scoppio, a iniezione e reazione.

Acustica:

Produzione, propagazione, riflessione del suono Caratteri distintivi.

Ottica:

Riflessione della luce: leggi generali; specchi piani e sferici. Rifrazione della luce: leggi di Cartesio. Angolo limite e riflessione totale. Lenti semplici: concetti generali, formazioni delle immagini, ingrandimento. Generalità sugli strumenti ottici: proiettore, macchina fotografica, microscopio, cannocchiale, binocolo. Velocità della luce e sua determinazione secondo Foucault. Fenomeni ottici dell'atmosfera: rifrazione, miraggio, arcobaleno.

Elettrologia:

Stati elettrici. Leggi delle cariche. Conduttori e isolanti. Elettroscopio. Elettrizzazione per azione meccanica, chimica, termica, luminosa.

Induzione elettrostatica: elettrizzazione delle nubi, massa a terra.

Quantità di elettricità: legge di Coulomb, costante dielettrica, densità elettrica.

Potenziale dei conduttori. Lavoro elettrico. Superficie equipotenziale. Generalità sul campo elettrico. Capacità dei conduttori. Condensatori. Effetto Volta e pila elettrica. Corrente elettrica: misura e unità pratica. Dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e sue applicazioni. Cenno sugli accumulatori. Magnetismo: fenomeni generali, campo magnetico. Campo magnetico terrestre: declinazione, inclinazione, bussole.

Elettromagnetismo: campo magnetico della corrente elettrica, galvanometri, elettrocalamita e sue applicazioni.

Resistenza elettrica: leggi di Ohm, conduttori in serie e in parallelo. Circuito delle pile; batterie in serie e in parallelo con leggi relative. Reostati, amperometri, voltometri. Misura della resistenza con il ponte di Weatstone, effetto Joule: legge e applicazioni. Induzione elettro-magnetica: fenomeni generali e leggi di Neumann e Lenz. Trasformatori, rocchetto di Ruhmkorff.

Autoinduzione e correnti di Foucault.

CHIMICA

Parte generale - inorganica:

Materia, corpo e sostanza. Elementi e tavola del sistema periodico (o di Mendelejeff). Atomi e molecole. Miscugli e composti. Leggi fondamentali: Lavoisier, Proust, Dalton. Principio di Avogadro Mole o grammolecola. Equazione caratteristica dei gas perfetti. Leggi di Dulong e Petit. Peso Atomico. Leggi di Raoult. Determinazione del peso molecolare per gas e vapori non dissociati e per solidi in soluzione

Valenza e coefficienti stechiometrici: relazioni chimiche semplici, metalli, semi-metalli, non metalli-ossidi, anidridi, idrossidi, ossiacidi, sali idratici. Elettroliti e dissociazione elettrolitica. Elettrolisi e leggi di Faradaj. Acidità, neutralità, basicità: concentrazione degli ioni, idrogeno e pH.

Parte organica:

Idrocarburi della serie aciclica e ciclica. Petroli. Benzina e numero di ottano. Carburanti avio e combustibile per aerogetti.

Oli lubrificanti, grassi lubrificanti.

Alcoli, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi, anidridi, eteri, ed esteri. Grassi e saponi.

Nitroglicerina, dinamite, tritolo - cenni sugli agggessivi chimici.

2) STORIA, GEOGRAFIA E TOPOGRAFIA

STORIA

La restaurazione e la Santa Alleanza. Le Società segrete: primi moti liberali, particolarmente in Italia. Rivolgimenti Europei del 1930-31.

Giuseppe Mazzini e la sua azione politica. Riforme e statuti in Italia. Rivoluzioni europee del 1848.

L'Italia nel biennio 1948-49 e la prima guerra dell'indipendenza. Il decennio di raccoglimento: 1848-59. L'opera di Cavour. La seconda guerra di indipendenza e la spedizione dei mille.

L'Italia dalla proclamazione del nuovo regno al 1866. La terza guerra di indipendenza. La questione romana.

La Francia sotto Napoleone III. Formazione della unità germanica.

La politica delle grandi potenze mondiali dopo il congresso di Berlino. Ideologie e movimenti sociali. Espansione coloniale. Politica economica e coloniale inglese. L'Estremo oriente: Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti. Prime colonie. La conquista della Libia.

La prima guerra mondiale: cause, neutralità ed intervento dell'Italia. Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

La seconda guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace. Il nuovo aspetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA E TOPOGRAFIA:

Configurazione generale della superfice del globo e principali elementi di geografia. Grandi divisioni della terra. Nozioni sommarie fisiche e politiche sui vari stati d'Europa. Geografia fisica e politica dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed alla esportazione. Carte geografiche e topografiche. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulle carte. Uso pratico della carta.

3.) CULTURA MILITARE AERONAUTICA:

Regolamento di disciplina militare:

Cenni sul regolamento sull'uniforme, sui documenti matricolari e caratteristici e sulle norme unificate per la concessione di licenze ai militari.

Norme per il servizio di presidio e di aeroporto e caserma.

Protezioni e sicurezza delle installazioni aeronautiche. Tutela del segreto. Servizio di polizia militare.

Organica militare:

Organica del personale;
Organica del materiale;
Organica dell'ambiente naturale;

Organica dell'ambiente istituzionale.

L'ordinamento dell'Aeronautica militare (centrale, territoriale e periferica).

Le forze aeree (requisiti bellici dei mezzi aerei e specializzazioni di impiego).

Servizi tecnico-logistici dell'Aeronautica militare:

Servizio rifornimento dei materiali speciali dell'Aeronautica;
Servizio delle telecomunicazioni;
Servizio meteorologico;
Servizio dei trasporti;
Servizio di demanio;
Servizio sanitario;
Servizio armamento e munizionamento;
Servizio fotografico;
Servizio di commissariato;
(per ogni servizio definire, nelle linee generali competenza o funzionamento).

(Carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 2ª Divisione concorsi, 1ª Sezione - 00100 Roma

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare di in servizio o in congedo presso residente a n. codice postale (1) (provincia di .), via n. chiedo di essere ammesso al concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 12 febbraio 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età) (2) .

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3)

di non aver riportato condanne penali (4)

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . nell'anno

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

di rinunciare al grado di . . . . . in caso di esito favorevole del concorso di cui sopra (6).

Dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

li . .
(data)

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (7)

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli. Del pari il candidato dovrà precisare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti.

(3) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'A.A.r.s.

(6) Solo per i candidati che rivestono il grado di tenente di complemento dell'aeronautica militare.

(7) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza.

(2139)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1970, registro n. 30 Difesa, foglio n. 168;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1971, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1971; registro n. 18 Difesa, foglio n. 309;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Febbraro Pio . . . . punti 481,5
2. Bux Roberto . . . . » 428 —
3. Simonetti Vincenzo . . . . » 423 —
4. Gisci Giorgio . . . . » 414 —
5. Di Domenico Giuseppe . . . . . . » 409,5
6. Sardella Adolfo . . . . » 406 —
7. Di Lorenzo Ermanno . . . . . . » 403,5
8. Russo Rossano . . . . » 399 —
9. Leandro Rocco . . . . » 391,5
10. Giglio Francesco, nato l'11 maggio 1941, coniugato con prole . . . . . . » 381 —
11. Ruggeri Francesco, nato il 19 aprile 1952 » 381 —
12. Prugnoli Guglielmo . . . . » 372,5
13. D'Apice Alessandro . . . . » 371 —
14. Fanelli Italo . . . . » 369 —
15. Palumbo Giuseppe . . . . » 363 —
16. Bianchini Redento . . . . » 362 —
17. Pagliai Giorgio . . . . » 338 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1971

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1972
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 156

(1870)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso per esame a trecentosessantadue posti di operatore ULA in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1971 n. ULA/A/29849, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 maggio 1971, n. 111, e nel bollettino straordinario delle poste e delle telecomunicazioni n. 3 parte seconda del 10 maggio 1971, con il quale è stato bandito un concorso per esami a trecentosessantadue posti di operatore ULA in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII) dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Tenuto conto che la commissione stessa deve essere formata, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, da un presidente con qualifica non inferiore a direttore di divisione, da quattro membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da un segretario con qualifica non inferiore a consigliere;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per esame a trecentosessantadue posti di operatore ULA in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali (tabella XXIII) della amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni bandito con decreto ministeriale ULA/A/9118 del 19 aprile 1971, è costituita come segue:

Presidente:

Lippolis dott. Leonardo, direttore centrale.

Membri:

D'Amore dott. Leonardo, direttore di divisione;

Coratella dott. Cristoforo, direttore di divisione;

Selleri dott. Giovanni, direttore di divisione;

Costanzo dott. Felice, direttore di sezione.

Segretario:

Calabria dott. Ruggero, direttore di sezione.

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/2 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 20 000.000 (ventimilioni).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 ottobre 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1971
Registro n. 53, foglio n. 174

(1735)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinquantotto posti di consigliere in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1971, con cui è stato indetto un concorso pubblico per esami a cinquantotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Componenti:

Spasiano dott. Sergio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli affari generali e personale;

Genzardi dott. Ugo, vice prefetto in servizio al Ministero;

Mirabelli prof. Giuseppe, libero docente di istituzioni di diritto privato presso l'Università di Roma;

Santangelo prof. Giovanni, libero docente di diritto penale presso l'Università di Napoli.

Il direttore di sezione dott. Vincenzo Mannino, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 1.500.000, sul capitolo 1052 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1971

p. *Il Ministro:* Spasiano

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1971
Registro n. 31, foglio n. 158

(1687)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di assistente di stazione in prova per il compartimento di Torino.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10452, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Torino è composta come segue:

Presidente:

Ferrua dott. Nicola, ispettore capo.

Membri:

Spatafora dott. Carmelo, ispettore principale;

Davide Alberto, capo personale viaggiante supplente.

Segretario:

Calamo Giuseppe, segretario supplente.

Roma, addì 21 gennaio 1972

p. *Il direttore generale:* Santoni-Rugiu

(1825)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Ancona, nel pubblico concorso per esami e per titoli a duecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1971 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1970, n. 18877, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il compartimento di Ancona, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi duecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1969, n. 26386.

(1683)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Trieste, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1971 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1971, n. 1296, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Trieste, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622.

(1684)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, nel pubblico concorso per esami e per titoli a mille posti di aiuto macchinista in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1971 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 1970, n. 22264, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Milano, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi mille posti di aiuto macchinista in prova, indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10849.

(1685)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe, per laureati in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche e demografiche.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per laureati in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche e demografiche avranno luogo in Roma, presso la sede centrale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, via Urbana, 167, nei giorni 1 e 2 marzo 1972, con inizio alle ore 8.

(2176)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori nel concorso per merito distinto riservato agli insegnanti di educazione fisica per i posti disponibili al 1° ottobre 1966.

Nel supplemento ordinario del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 42-43, in data 21-28 ottobre 1971, è stato pubblicato l'esito del concorso per merito distinto per esame e per titoli, relativo a trecentoventitre posti disponibili per gli insegnanti di educazione fisica alla data del 1° ottobre 1966, indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1966, n. 63851.

(1686)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7472 del 25 luglio 1969 con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1968;

Visti i decreti di nomina della commissione giudicatrice del concorso e di ammissione delle concorrenti;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa:

1. De Riso Rita	punti	63,252	su 120
2. Corradino Nicolina	»	58,928	»
3. Consolmagno Angelina	»	58,253	»
4. Anastasio Raffaela	»	54,594	»
5. Lava Diamantina	»	53,800	»
6. Fischetti Maria	»	52,656	»
7. Chirico Maria Nicolina	»	52,154	»
8. Grisi Gervasia	»	51,856	»
9. Pacelli Carmela Flora	»	51,359	»
10. Sarnicola Antonia	»	50,903	»
11. Ricciardi Raffaela	»	50,850	»
12. Pini Ernesta	»	50,034	»
13. D'Elia Anna	»	48,666	»
14. Paradiso Giovanna	»	47,827	»
15. Benigno Ermelinda	»	47,537	»
16. Manzi Iolanda	»	42,534	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 15 gennaio 1972

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 371 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in comuni della provincia al 30 novembre 1968, bandito con decreto n. 7472 del 25 luglio 1969;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuna indicata;

1) De Riso Rita: Minori;
2) Corradino Nicolina: Altavilla Silentina;
3) Consolmagno Angelina: S. Cipriano Picentino, 2ª condotta;
4) Anastasio Raffaela: Sarno, 2ª condotta;
5) Lava Diamantina: Giffoni Valle Piana;
6) Fischetti Maria: Postiglione;
7) Chirico Maria Nicolina: Giungano;
8) Grisi Gervasia: Petina;
9) Pacelli Carmela Flora: Aquara;
10) Sarnicola Antonia: Montecorice;
11) Ricciardi Raffaela: Casalbuono;
12) Pini Ernesta: S. Rufo;
13) D'Elia Anna: Caselle in Pittari;
14) Paradiso Giovanna: Ispani;
15) Benigno Ermelinda: Morigerati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Salerno e dei comuni interessati.

Salerno, addì 15 gennaio 1972

Il medico provinciale: GALLO

(1523)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 05054 del 18 giugno 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 16 luglio 1971, con i quali è stata approvata la graduatoria di merito e sono state dichiarate le vincitrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1968;

Vista la nota n. 1422 del 9 novembre 1971, con la quale il sindaco del comune di Zollino comunica che l'ostetrica Alemanno Giovanna, classificata al settimo posto della graduatoria delle idonee del citato concorso e dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune stesso, non ha assunto servizio nel termine perentorio intimato, per cui è da considerarsi rinunziataria;

Ritenuto che occorre provvedere, nei termini di legge, alla assegnazione della condotta ostetrica unica del comune di Zollino, procedendo all'adozione del provvedimento formale di nomina della candidata che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione di detta condotta ostetrica;

Letti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ostetrica Romilda Vergari, classificata all'ottavo posto della graduatoria delle idonee del concorso in epigrafe specificato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Zollino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Zollino.

Lecce, addì 14 gennaio 1972

Il medico provinciale: RUBINO

(1638)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 maggio 1971, n. 1034, col quale furono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami al posto di medico condotto di Portomaggiore e ai posti di ostetrica condotta di Goro e del consorzio per il servizio ostetrico fra i comuni di Tresigallo e Formignana, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto di Portomaggiore;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, 11 marzo 1935, n. 281, nel testo modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, dell'ordine dei medici della provincia di Ferrara, nonchè della giunta municipale di Portomaggiore ai sensi della citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico condotto di Portomaggiore, vacante in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Manzella dott. Vittorio, vice prefetto vicario della prefettura di Ferrara;

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Baserga prof. Angelo, direttore della clinica medica della Università di Ferrara;

Tortora prof. Mario, direttore della clinica ostetrica della Università di Ferrara;

Ricciarelli dott. Rino, medico condotto di Portogaribaldi.

Segretario:

Gabibbo dott.ssa Giulia, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Ferrara e inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e del comune di Portomaggiore, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 22 gennaio 1972

Il medico provinciale: BARCA

(1689)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 maggio 1971, n. 1034, col quale furono indetti pubblici concorsi per titoli ed esami al posto di medico condotto di Portomaggiore e ai posti di ostetrica condotta di Goro e del consorzio per il servizio ostetrico fra i comuni di Tresigallo e Formignana, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso ai suddetti posti di ostetrica condotta;

Visti l'art. 50 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province 11 marzo 1935, n. 281, nel testo modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le segnalazioni del Ministero della sanità, dell'ordine dei medici della provincia di Ferrara, nonchè delle giunte municipali dei comuni interessati ai sensi della citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta del comune di Goro e del consorzio ostetrico fra i comuni di Tresigallo e Formignana, vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970, è costituita come segue:

Presidente:

Senise rag. Vittorio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Marco dott. Carmelo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Tortora prof. Mario, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Ferrara;

Calzolari prof. Guido, primario della divisione di ostetricia e ginecologia dell'Ospedale civile di Bondeno;
Bonora Norma, ostetrica condotta di San Nicolò di Argenta.

Segretario:

Gabibbo dott.ssa Giulia, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Ferrara e inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato, per otto giorni, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, addì 22 gennaio 1972

Il medico provinciale: BARCA

(1688)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3487 in data 27 marzo 1971, con il quale il dott. Pasquale Santangeli, è stato dichiarato vincitore del pubblico concorso per la seconda condotta medica del comune di Pontecorvo;
Atteso che lo stesso sanitario è stato dichiarato decaduto dalla nomina di cui sopra per non aver preso servizio entro il termine previsto;
Vista la graduatoria di merito del concorso approvata con decreto n. 3486 del 27 marzo 1971;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai singoli candidati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Claudio Savelli, 3° classificato nella graduatoria di merito del concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1968, è dichiarato vincitore del concorso stesso per la seconda condotta medica del comune di Pontecorvo.

Il sindaco del comune di Pontecorvo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e del comune interessato.

Frosinone, addì 20 gennaio 1972

Il medico provinciale: FISCHETTI

(1751)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6392 in data 23 giugno 1971 con il quale l'ostetrica Angela Martinelli è stata dichiarata vincitrice del concorso pubblico per la 2ª condotta ostetrica del comune di Pontecorvo;
Atteso che la suddetta ostetrica è stata dichiarata decaduta dalla nomina di cui sopra per non avere preso servizio entro il termine previsto;
Vista la graduatoria di merito del concorso, approvata con decreto n. 6391 del 23 giugno 1971;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle singole candidate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ostetrica Giuseppina Liberatore, 2ª classificata nella graduatoria di merito delle idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1968, è dichiarata vincitrice del concorso stesso per la 2ª condotta ostetrica del comune di Pontecorvo.

Il sindaco del comune di Pontecorvo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Frosinone, addì 20 gennaio 1972

Il medico provinciale: FISCHETTI

(1750)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

Nomina del vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2043 in data 10 dicembre 1971, con il quale si approvava la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Considerato che il primo classificato, dott. Pier Alessandro Panconi, con nota del 18 gennaio 1972, ha rinunciato alla nomina;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giorgio Pancaldi, 2° classificato, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Aulla.

Il predetto dott. Pancaldi dovrà assumere servizio entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il sindaco del comune di Aulla è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Massa, addì 25 gennaio 1972

Il medico provinciale: CATASSI

(1752)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 906 in data 26 aprile 1971 con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970;
Visto il decreto n. 50/82 in data 24 gennaio 1972, del medico provinciale, con il quale il dott. Soave Bruno, veterinario condotto del comune di Rivoli, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 221;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Torino nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 26 aprile 1971, n. 906, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, direttore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Savi prof. Paolo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Di Giovine prof. Antonio, direttore di sezione della prefettura di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, titolare della cattedra di anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Monti prof. Franco, titolare della cattedra di clinica medica veterinaria dell'Università di Torino;

Soave dott. Bruno, veterinario condotto.

Segretario:

Loria dott. Alberto, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino, via Nizza, 52, non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Torino e dei comuni interessati.

Torino, addì 24 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(1690)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ISERNIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Isernia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 152 del 22 febbraio 1971 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Isernia alla data del 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto n. 212 del 24 marzo 1971 con il quale si stralciava la condotta di Forlì del Sannio dai posti messi a concorso;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Isernia, nonchè le proposte formulate dall'ordine dei veterinari di Isernia e le segnalazioni pervenute dai consorzi interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso specificato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

De Laurentis Nisii dott. Amedeo, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Orabona dott. Paolo, vice prefetto vicario di Isernia;

Montemagno prof. Francesco, docente di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Bonaduce prof. Antonio, docente di malattie infettive della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Bontempo dott. Ovidio, veterinario consorziale di Isernia.

Segretario:

Palumbo dott. Antonio, consigliere in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di L'Aquila.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Isernia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Isernia, addì 17 gennaio 1972

Il veterinario provinciale: LUS

(1639)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1971, n. 66.

Contributi per i servizi di emodialisi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 29 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri contributi sino al 100 per cento della spesa per l'acquisto delle attrezzature necessarie all'istituzione ed al potenziamento dei servizi di emodialisi.

Art. 2.

La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, sentito il Consiglio regionale di sanità, il programma degli interventi e ne determina la misura in relazione alle necessità più importanti ed urgenti.

Art. 3.

Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, è istituito — al titolo I — sezione IV — rubrica n. 6 — categoria IV — il capitolo 279 con la denominazione: «Contributi straordinari agli enti ospedalieri per l'istituzione e il potenziamento dei servizi di emodialisi» e con lo stanziamento di L. 50.000.000, cui si provvede a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 13 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento è elevato di lire 50.000.000.

L'onere di L. 50.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 279 e quello di pari importo autorizzato per l'esercizio 1972 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, sempre a fronte del previsto maggior gettito dell'imposta di R.M., anche per detto esercizio.

Art. 4.

Lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1971, eventualmente non impegnato nell'esercizio medesimo, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1972.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 dicembre 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1971, n. **67**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sul fondo di solidarietà regionale per interventi diretti ad agevolare la prevenzione dei danni da grandine, gelo e brina ed a ripristinare l'efficienza produttiva delle aziende colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 29 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati dagli Istituti od Enti esercenti il credito agrario, previo parere favorevole degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad aziende agricole — che per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche abbiano subito una perdita non inferiore al 20 per cento nella produzione lorda vendibile totale — per le necessità della conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso o in quello successivo.

Possono essere ammessi al concorso regionale anche i prestiti destinati all'estinzione di debiti contratti per le esigenze della conduzione aziendale nell'anno precedente a quello in cui si è verificato l'evento calamitoso, con scadenza nell'anno di tale evento o in quello successivo.

I benefici, di cui ai precedenti commi, possono essere concessi anche alle cooperative di produzione e a quelle che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e che, per effetto di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, abbiano subìto una riduzione di oltre il 20 per cento nei conferimenti dei prodotti.

Art. 2.

La misura del concorso regionale è pari alla differenza fra la rata di ammortamento, calcolata al tasso stabilito dallo Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalla ditte mutuatarie, che viene stabilito nella misura del 2 per cento oppure dell'1 per cento se trattasi di coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli o comunque associati, o di cooperative agricole. A carico del mutuatario non può farsi gravare nessun altro onere per provvigioni o altri compensi accessori, oltre l'anzidetto tasso di interesse.

Il concorso regionale è disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sulla base di elenchi presentati dagli istituti o enti mutuanti ed è direttamente versato a questi ultimi in semestralità o annualità costanti erogate anticipatamente.

Art. 3.

I prestiti, di cui agli articoli precedenti, sono assistiti da garanzia regionale sussidiaria. Tale garanzia riflette la complessiva perdita che gli istituti ed enti mutuanti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva, ritenuta utile d'intesa con l'Assessorato della agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti ed enti mutuanti, all'inizio della procedura di cui sopra e salvo conguaglio al termine della procedura medesima, una anticipazione non superiore al 50 per cento della somma precettata.

Art. 4.

Alle operazioni di prestito si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi statali in materia di credito agrario di esercizio, ivi comprese le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38.

Art. 5.

Salvo quanto stabilito in via transitoria dall'articolo successivo, gli articoli 7 e 8 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, sono soppressi e gli ultimi due commi dell'art. 1 della stessa legge sono sostituiti dal seguente:

« Gli interventi previsti dalla presente legge sono a carico del fondo e debbono essere contenuti entro il limite delle disponibilità del medesimo ».

Art. 6.

Per consentire l'accoglimento delle domande di prestito, presentate ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, ed in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, le anticipazioni previste da detto art. 7 possono essere ancora disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge entro il limite degli stanziamenti disponibili nell'esercizio finanziario 1971. A tal fine continueranno ad applicarsi le disposizioni abrogate e modificate in forza del precedente articolo.

Art. 7.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa necessaria per acquisti — da effettuarsi tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura — di foraggi, mangimi ed altri mezzi tecnici da somministrare alle aziende agricole, alle cooperative di conduzione nonchè alle stalle sociali cooperative, rimaste danneggiate per effetto di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali. Spetterà alla Giunta regionale fissare annualmente la misura massima della percentuale di detto concorso. Qualora la Giunta regionale ne ravvisi la necessità può anche disporsi che l'intera spesa per gli acquisti sia assunta dalla Regione.

Per ottenere le provvidenze di cui al precedente comma gli agricoltori interessati devono presentare domanda, su moduli predisposti dall'Amministrazione, all'ispettorato competente per territorio che, dopo la necessaria istruttoria, provvede all'ordinazione della merce.

La liquidazione della spesa è effettuata dagli ispettorati medesimi direttamente al fornitore, su presentazione di fattura cumulativa, alla quale saranno allegate le dichiarazioni di ricevuta degli agricoltori.

Art. 8.

Con il fondo costituito con l'art. 2 della legge regionale 23 luglio 1970, n. 26, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà concedere garanie fidejussorie anche per prestiti fatti in occasione di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali.

Art. 9.

La disposizione dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, si osserva anche ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

In casi eccezionali le agevolazioni potranno essere concesse anche ad aziende site al di fuori delle zone delimitate.

Detti interventi saranno disposti con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana.

Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1967, n. 10, è ridotto a 60 giorni.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1971, un limite di impegno di L. 250.000.000.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 5 — categoria XI — il capitolo 813 con la denominazione: « Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi dagli istituti od enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole nonchè alle cooperative di produzione e a quelle che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di L. 250.000.000, cui si provvede mediante prelevamento dello stesso importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di L. 250.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1971 fa carico al sopracitato capitolo 813 e quello di pari importo relativo agli esercizi dal 1972 al 1975 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli stessi esercizi.

Art. 11.

Per gli scopi previsti dall'art. 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 130.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 3 — categoria XIII — il capitolo 727 con la denominazione: « Oneri derivanti da garanzie concesse sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario in occasione di calamità naturali od avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di L. 130.000.000.

La predetta spesa di L. 130.000.000 fa carico al sopracitato capitolo 727.

Per le finalità previste dall'art. 7 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, la spesa di lire 500.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 5 — categoria XI — il capitolo 814 con la denominazione: « Contributi per la somministrazione di foraggi, mangimi ed altri mezzi tecnici alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di L. 500.000.000.

Il precitato onere di L. 500.000.000 fa carico al sopracitato capitolo 814.

Per le finalità previste dall'art. 8 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1971.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 è istituito — al titolo II — sezione V — rubrica n. 5 — categoria XI — il capitolo 815 con la denominazione: « Contributo all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per la concessione di garanzie fidejussorie richieste anche in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche » e con lo stanziamento di lire 350.000.000.

La spesa di L. 350.000.000 fa carico al sopracitato capitolo 815.

A favore dei sopradescritti capitoli 727, 814 e 815 si provvede mediante prelevamento del complessivo importo di lire 980.000.000 dal capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1971 (Rubrica n. 5 dello elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1971, l'ulteriore spesa di L. 300.000.000.

La predetta maggiore spesa di L. 300.000.000 fa carico al capitolo 810 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento viene elevato di L. 300.000.000 a fronte della maggiore entrata accertata sul capitolo 14 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento viene parimenti elevato di L. 300.000.000.

La variazione al sopracitato capitolo 810 deve intendersi conseguentemente apportata anche all'elenco n. 1, approvato con l'articolo 5 della legge regionale 1° gennaio 1971, n. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 dicembre 1971

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1971, n. **68**.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1971 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50) *del 29 dicembre* 1971)

(480)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.